

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni Riunite VII e IX
Resoconto di giovedì 15 gennaio 2004

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2004. - Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI, indi del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 9.10.

Riassetto del sistema radiotelevisivo.

C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Eugenio DUCA (DS-U) ricorda come il provvedimento in esame, essendo volto a disciplinare un intero settore, rappresenta una legge di sistema come tale chiamata a corrispondere all'interesse generale del paese quale stabile punto di riferimento. Il progetto di legge in esame, invece, «cristallizza» definitivamente l'attuale assetto duopolistico e una situazione di lesione di diritti acquisiti, come si evince dal caso della mancata assegnazione di frequenze ad Europa 7. Invita quindi la maggioranza a non perseverare in un atteggiamento di «chiusura» al dialogo e a non esporsi ad una nuova pronuncia di incostituzionalità su un provvedimento di sistema, tanto più dopo quella che da poco ha investito il cosiddetto «lodo Schifani».

In ordine alla proposta della Presidenza di limitare l'esame alle sole parti del messaggio del Capo dello Stato, evidenzia come le disposizioni che sono state proposte non esauriscano assolutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha rinviato la legge alle Camere; ritiene, in altre parole, che l'elenco di norme proposto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza sia incompleto e riduttivo. Richiama, a titolo esemplificativo, quanto previsto dall'articolo 14 che, a suo avviso, non può non ritenersi compreso tra le parti oggetto del messaggio, nonché alcune altre disposizioni alle quali hanno fatto riferimento i presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nel corso delle audizioni svoltesi la scorsa settimana. Si chiede, in particolare, cosa accadrà se nella fase di esame dell'articolo 15 - che è incluso nell'elenco proposto per quanto riguarda i commi da 1 a 6 - si decidesse di sopprimere o di modificare significativamente il meccanismo del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), cui conseguirebbe un evidente impatto anche su numerose altre disposizioni non comprese nell'elenco stesso come, in particolare, quanto previsto dall'articolo 14.

Paolo ROMANI, *presidente*, osserva come nel messaggio del Capo dello Stato si chieda di rivedere la struttura del SIC e non la soppressione di esso.

Eugenio DUCA (DS-U) ribadisce che il riferimento al SIC è indubbiamente contenuto nel messaggio presidenziale e che l'articolo 14, trattando dello stesso SIC, va considerato incluso tra le

parti oggetto del messaggio. Ricorda, inoltre, come il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nel corso dell'audizione informale dell'8 gennaio ultimo scorso, abbia richiamato l'attenzione delle Commissioni sul fatto che il SIC, come definito dall'articolo 15 del progetto di legge, sia un aggregato di prodotti e servizi di natura alquanto diversa, e come tale del tutto estraneo ad ogni tipo di valutazione o obiettivo di tutela *antitrust* e inadeguato alla finalità di contenere il potere di mercato delle imprese, a tutela della concorrenza, finalità per la quale il legislatore lo aveva introdotto, come emerge dalla titolazione del Capo II del progetto di legge. Ricorda come a tale riguardo il presidente Tesaurò abbia formulato concrete proposte emendative, in particolare suggerendo di riformulare la rubrica del Capo II e soprattutto di introdurre una esplicita previsione normativa per chiarire che alle imprese operanti nel settore radiotelevisivo si applicano le norme in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione, poste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ritieni inoltre che vada modificato il comma 5 dell'articolo 23 del progetto di legge, ricordando a tale riguardo l'avviso dello stesso presidente Tesaurò, secondo il quale il meccanismo di cui alla disposizione citata, assegnando le frequenze digitali agli attuali operatori in tecnica analogica, rischia di cristallizzare il vigente assetto duopolistico e di pregiudicare il futuro sviluppo della tecnica trasmissiva digitale.

Sottolinea che i temi fondamentali che il messaggio del Capo dello Stato richiama - pluralismo e parità di accesso ai mezzi di comunicazione - investono numerosi articoli e commi non inclusi nell'elenco finora proposto: richiama in particolare l'articolo 1; l'articolo 2, comma 1, lettera l) (ritiene infatti inaccettabile che una copertura del 50 per cento del territorio sia definita di «ambito nazionale»); l'articolo 7, commi da 2 a 7; l'articolo 8; l'articolo 14 (al riguardo ribadisce come ogni modifica al meccanismo del SIC introdotta mediante modifiche all'articolo 15 non potrà non ripercuotersi sull'articolo 14, che del SIC tratta quasi in ogni comma); gli articoli 17 e 18, che afferiscono al tema del pluralismo; l'articolo 19, che attribuisce compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; gli articoli 20 e 21, che attengono alla RAI, alla parità di accesso ed al pluralismo; i commi da 1 a 5 dell'articolo 23.

Ciò premesso, ribadisce che una proposta di limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio presidenziale può essere fondata solo nel caso in cui queste non vengano individuate restrittivamente ma tenendo conto di tutte le connessioni conseguenti al testo del messaggio e a quanto emerso nel corso delle audizioni informali svolte nella settimana passata. Richiama, quindi, quanto segnalato dal Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, senatore Petruccioli, che evidenzia come non soltanto il disposto dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del progetto di legge in esame incide in misura consistente sulla disciplina concernente la Commissione parlamentare stessa, ma la previsione di cui all'articolo 20, comma 9 - relativa alla designazione, da parte della predetta Commissione parlamentare, di sette membri del consiglio di amministrazione della RAI mediante voto limitato a uno - non assicurerebbe regole certe nel caso di parità di voti tra uno o più candidati. È dell'avviso, tutto ciò considerato, che l'opportunità offerta dal Capo dello Stato potrebbe essere utilizzata anche per eliminare tali incongruenze oltre che per intervenire sull'articolo 10, che prevede disposizioni a tutela dei minori nella programmazione televisiva. Auspica, in conclusione, che le Commissioni riunite e l'Assemblea non diano una lettura riduttiva del messaggio del Presidente della Repubblica accogliendo invece i richiami contenuti nello stesso.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la discussione sul disegno di legge rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere sarebbe più proficua e pregnante di significato politico ove le forze di maggioranza fornissero preliminarmente precise indicazioni non solo formali, ma anche contenutistiche e sostanziali sul percorso da seguire.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si passerà ora alla fase della votazione sulla proposta di limitare

l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, avvertendo che, qualora la proposta risultasse approvata, le parti oggetto del messaggio si intendono le seguenti: articolo 2, comma 1, lettera *g*); articolo 5, comma 1, lettera *l*), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 15, commi da 1 a 6; articolo 23, comma 14, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 24, comma 3, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 25; articolo 28, comma 1, lettera *c*), limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990, e lettera *f*).

Giorgio PANATTONI (DS-U) rigetta radicalmente la proposta dei presidenti che individuano in tal modo le disposizioni oggetto del riesame senza una previa discussione di merito. Occorre infatti a suo avviso che tale individuazione, invece di basarsi su scelte meramente formali, scaturisca da una compiuta e organica analisi dei singoli articoli del provvedimento in titolo, in modo da pervenire ad una puntuale individuazione dei profili sostanzialmente attinenti e connessi al messaggio di rinvio presidenziale.

Ritiene invece tale scelta, fondata su parametri puramente «matematici», lesiva della dignità dell'istituzione parlamentare e di quel meccanismo di dialettica ad esso connaturata che dovrebbe essere salvaguardato in ogni frangente e *a fortiori* in tale circostanza in cui si discute di una tematica particolarmente delicata, connessa ai valori di pluralismo cristallizzati nel dettato costituzionale.

Eugenio DUCA (DS-U) considera provocatoria la proposta formulata dai presidenti, in quanto è addirittura riduttiva rispetto a quella iniziale. Concorde con la richiesta avanzata dal deputato Panattoni evidenziando la necessità di esaminare puntualmente le parti da ritenere oggetto del messaggio presidenziale.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che in questa fase la Commissione è chiamata a decidere in ordine alla possibilità di limitare o meno l'esame delle parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato.

Giorgio PANATTONI (DS-U) non concorda con quanto evidenziato dal presidente, ritenendo essenziale una decisione da parte della Commissione sulle parti da considerare oggetto del messaggio, decisione da assumere al termine di una discussione ampia ed approfondita.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva che, sebbene il messaggio del Presidente della Repubblica tocchi inevitabilmente una serie di questioni di ampia portata, i rilievi in esso contenuti appaiono tutti riconducibili ad aspetti specifici del provvedimento, ritenuti non in linea con la giurisprudenza costituzionale.

Giorgio PANATTONI (DS-U) rigetta con forza la proposta dei presidenti e ribadisce la necessità di dar luogo ad una discussione politica in cui si esaminino i singoli articoli del provvedimento. Stigmatizza la scelta dei presidenti in quanto determinata autonomamente, senza il coinvolgimento delle forze politiche di opposizione, coinvolgimento doveroso al fine del rispetto della dialettica parlamentare. Rifiuta la logica, sottesa a tale proposta, di uno sterile esame dei singoli commi, ritenendo assolutamente opportuna un'analisi complessiva dell'articolato del provvedimento. Evidenzia altresì come non siano state addotte specifiche motivazioni in ordine alla scelta di escludere determinati articoli dal riesame, pur strettamente connessi al messaggio presidenziale. Lamenta quindi la mancata indicazione di articoli che, a suo giudizio, dovrebbero essere riesaminati, in quanto attinenti ai rilievi espressi dal Presidente della Repubblica. Richiama in particolare gli articoli 1, 3 e 5 del disegno di legge in titolo. Concludendo, stigmatizza e considera offensiva per la dignità dell'istituzione parlamentare la mancata scelta da parte delle forze di

maggioranza di una discussione politica, quanto mai opportuna in sede di riesame di un provvedimento quale quello del riassetto del sistema radiotelevisivo, concernente un ambito particolarmente delicato e strategico per il paese.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, evidenzia come gli articoli richiamati da ultimo dal deputato Panattoni non siano a suo avviso direttamente connessi con i contenuti del messaggio. Rileva quindi come l'individuazione delle parti ritenute oggetto del messaggio sia stata compiuta al termine di un ampio ed approfondito esame da parte dei presidenti, nel quale sono stati valutati tutti gli aspetti connessi alle osservazioni del Capo dello Stato.

Richiama quindi gli specifici passaggi del messaggio dai quali discende l'individuazione prospettata alle Commissioni, che giudica pienamente conforme al contenuto complessivo del messaggio stesso.

Eugenio DUCA (DS-U), richiamando quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, del regolamento, evidenzia come tale disposizione faccia riferimento al concetto più generale di «parti» oggetto del messaggio e non a quello di singoli commi dell'articolato.

Carlo ROGNONI (DS-U), associandosi ai rilievi espressi dal deputato Duca, ritiene che la parola «parte» prevista nell'articolo 71, comma 2 del regolamento debba essere intesa in senso estensivo e che pertanto la discussione del progetto di legge rinviato dal Presidente della Repubblica possa legittimamente concernere ogni articolo sostanzialmente riconducibile ai rilievi espressi dal medesimo.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva come la parola «parte» prevista dall'articolo 71, comma 2, sia stata utilizzata nel regolamento proprio al fine di non limitare il riferimento al solo concetto di «articolo», ma di consentirne l'applicazione sia all'ipotesi di sue partizioni interne sia a quella di un insieme di articoli.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) ritiene che la questione, emersa nel corso del dibattito non sia puramente di interpretazione regolamentare, ma che abbia un'indubbia valenza politica. È pertanto, a suo giudizio, politica la scelta di limitare strettamente la discussione a determinate parti del provvedimento rinviato, così come è parimenti politica la scelta di riaprire *ex novo* la discussione. Richiama peraltro la interpretazione prospettata da insigni costituzionalisti, quale Sabino Cassese, in ordine alle prescrizioni dell'articolo 71, comma 2 del regolamento, che hanno evidenziato come sia assolutamente legittimo procedere alla discussione dell'intero provvedimento rinviato dal Capo dello Stato in sede di riesame del medesimo.

Esprime quindi il suo totale disaccordo in ordine alla proposta dei presidenti e ritiene che sia opportuno riesaminare ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale. Rileva che si è in presenza di una legge di sistema che, come tale, meriterebbe la massima attenzione da parte delle forze politiche.

A suo giudizio, è infatti necessario riesaminare parti del disegno di legge particolarmente significative e comunque riconducibili al messaggio presidenziale: si riferisce in particolare agli articoli da 1 a 6 concernenti principi diretti a garantire gli utenti ed a salvaguardare il pluralismo e la concorrenza nel settore radiotelevisivo.

Ritiene inoltre singolare - e comunque particolarmente significativo - che non sia stato previsto il riesame dell'articolo 15, comma 7, in tema di raccolta pubblicitaria.

Fondamentale sarebbe anche, a suo giudizio, una ridefinizione del ruolo e delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con conseguente necessità di riesaminare l'articolo 19 del provvedimento, in quanto riconducibile ai rilievi espressi dal Capo dello Stato.

Concludendo, ribadisce la doverosità di una discussione politica sul provvedimento, non limitata all'esame di singoli articoli o commi.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda come il messaggio presidenziale non si riferisca genericamente all'Autorità per le garanzie per le telecomunicazioni, ma piuttosto ai poteri della medesima nella gestione della delicata fase transitoria di passaggio dall'analogico al digitale. Ritene pertanto incongrua la richiesta di riesaminare l'articolo 19 del provvedimento. Quanto all'articolo 15, comma 7, precisa come sia stato ritenuto che tale disposizione non rientri nell'oggetto del messaggio presidenziale, considerando che il medesimo si sofferma essenzialmente sulla disciplina di tutela della concorrenza nel settore, con riferimento specifico alla definizione del Sistema integrato delle comunicazioni. La disciplina dei tetti di affollamento pubblicitario non ha pertanto immediata rilevanza *antitrust*, in quanto rimangono in ogni caso fermi i limiti generali alla raccolta di risorse economiche dettati dalle altre parti dell'articolo 15.

Eugenio DUCA (DS-U) chiede se non si voglia almeno procedere alla correzione di quelli che sono evidentemente errori o sviste, con particolare riferimento alla disciplina per la tutela dei minori nella programmazione televisiva ed alle questioni sollevate dal presidente Petruccioli. Ribadisce la richiesta che l'esame del progetto di legge sia ampliato agli articoli e alle disposizioni che ha già richiamato.

Enzo CARRA (MARGH-U) ritiene che il rinvio della legge alle Camere ponga in luce un grave problema di rapporto tra istituzioni. Richiamato quanto evidenziato dal presidente Adornato, secondo il quale il Parlamento dovrebbe attenersi strettamente alle disposizioni richiamate in modo esplicito nel messaggio del Presidente della Repubblica, rileva che il rinvio non impone in alcun modo alle Camere di limitare l'esame del progetto di legge alle sole puntuali disposizioni ricavabili dalla lettera del messaggio di rinvio. Osserva, anzi, che una legge rinviata alle Camere riprende il normale *iter* parlamentare, che ne presuppone il complessivo riesame. Imporre alle Camere di limitarsi a discutere soltanto su alcuni punti sarebbe a suo avviso lesivo delle prerogative del Parlamento e mortificante rispetto alla corretta dialettica tra Parlamento e Presidente della Repubblica.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva, a questo riguardo, che il Regolamento lascia alla Camera la possibilità di decidere autonomamente se limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio presidenziale. Non ritiene pertanto assolutamente mortificatoria una decisione assunta in autonomia ed in piena libertà da parte del Parlamento.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ritiene che la via che la maggioranza intende seguire configuri ben più che una mortificazione del Parlamento. Sottolinea che lo spirito del messaggio presidenziale impone alla maggioranza di farsi carico di una legge di sistema e le attribuisce in questo modo una responsabilità che afferisce al sistema delle istituzioni. Rilevato inoltre che il Capo dello Stato non produce un elenco minuto di disposizioni, bensì richiama l'esigenza di costruire un equilibrato sistema di pesi e contrappesi nel quale sia adeguatamente tutelato il ruolo dell'opposizione, esprime l'avviso che limitare l'esame alle sole disposizioni proposte dalla Presidenza non terrebbe conto dell'importanza della posta in gioco, che è la tenuta complessiva del sistema, e del fatto che la questione è di rilievo costituzionale e che ha a che vedere con i fondamenti istituzionali della democrazia.

Rilevato che illustri costituzionalisti hanno espresso l'opinione che il progetto di legge in esame contiene disposizioni incompatibili con il sistema di regole proprio di una democrazia compiuta e pluralistica e che molti sono nell'articolato del progetto di legge i punti di dubbia costituzionalità, conclude che sarebbe pertanto opportuno, nell'interesse del Paese, non avviare l'esame sulla ristretta base proposta dalla Presidenza.

Angelo SANZA (FI) intende esprimere in primo luogo la piena condivisione da parte della maggioranza rispetto al percorso individuato dai presidenti per l'esame del provvedimento. Evidenziato che la maggioranza intende osservare la massima correttezza procedurale ed istituzionale, ricorda al deputato Carra che la maggioranza del Parlamento si è già espressa sul contenuto di questo progetto di legge. Essa potrebbe anche confermare la propria posizione, approvando nuovamente il progetto di legge nel testo rinviato dal Presidente della Repubblica, ma tale strada non si ritiene condivisibile in virtù di un principio di correttezza istituzionale. Ribadito che la maggioranza non mancherà di prestare ascolto ai rilievi del Capo dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Invita pertanto i colleghi dell'opposizione a collaborare, con senso di responsabilità, al miglioramento del testo di legge alla luce delle osservazioni del capo dello Stato per arrivare all'elaborazione di una legge di sistema attesa da tutti.

Carlo ROGNONI (DS-U) ricorda che quando nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stata formulata la proposta di limitare l'esame alle parti oggetto del messaggio, era stata espressa la disponibilità a tenere conto degli esiti dell'esame preliminare ai fini della definizione di tali parti. Prende invece atto che quella non era la reale volontà della maggioranza e stigmatizza quindi fortemente l'atteggiamento seguito.

Ribadisce, infatti, come la questione prioritaria evidenziata nel messaggio del Presidente della Repubblica attiene alla carenza di risposte fornite nel progetto di legge rispetto al tema del pluralismo dell'informazione, tema che investe la stessa qualità della democrazia di un paese. Tenuto conto, pertanto, che l'intenzione reale della maggioranza è quella di limitarsi ad una lettura formalistica e «chiusa» del contenuto del messaggio, fa presente che il suo gruppo farà in modo di rendere noto a tutti i cittadini il grave errore che si sta compiendo e le conseguenze che ne deriveranno.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritiene doveroso intervenire per fornire alcune precisazioni rispetto ai temi evidenziati nel corso del dibattito. Ricorda, infatti, che sul provvedimento in esame il Parlamento si è impegnato a lungo, elaborando, dopo sedici mesi di lavoro, una proposta normativa finalizzata a rappresentare una vera e propria «legge di sistema». Ricorda, quindi, che nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento il suo gruppo aveva presentato alcune proposte emendative volte a migliorare taluni aspetti senza peraltro stravolgere l'impianto complessivo, aspetti che sono stati poi ripresi nel testo del messaggio del Capo dello Stato.

Ribadisce pertanto la convinzione che l'impianto normativo del progetto di legge necessita di alcune modifiche, anche sostanziali, su parti centrali dello stesso. Ritiene peraltro che la proposta di limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio possa consentire di trovare uno «spazio di manovra» per intervenire in maniera sostanziale sull'impianto del provvedimento. Si chiede peraltro - e su questo vorrebbe ascoltare anche le opinioni degli altri gruppi di maggioranza - se si possa effettivamente ritenere che con la proposta di limitazione formulata sia effettivamente possibile superare i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica.

Titti DE SIMONE (RC), anche alla luce delle considerazioni testé svolte dal deputato De Laurentiis, meritevoli della massima attenzione, ritiene che la maggioranza dovrebbe riflettere attentamente prima di assumere decisioni affrettate in ordine al percorso da seguire nell'esame di un provvedimento di questa importanza e complessità. Se invece, malauguratamente, la maggioranza procederà effettivamente sulla strada preannunciata, senza dimostrare alcuna disponibilità ad aprire un confronto aperto in questa sede istituzionale, il suo gruppo ne trarrà le dovute conseguenze, trasferendo la sua radicale protesta anche al di fuori del Parlamento.

Annuncia quindi che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sulla proposta di limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ribadisce il totale disaccordo del suo gruppo sul metodo di esame che i Presidenti e la maggioranza hanno voluto adottare. Le modalità con cui si risponde al messaggio del Presidente della Repubblica sono sbagliate, riduttive e di parte, e la limitazione dell'esame lede gravemente le prerogative del Parlamento. Ancora una volta, la maggioranza si dimostra incapace, su un tema di tale importanza, di dare risposte adeguate alle reali necessità del Paese.

Per tali ragioni, annuncia che anche il suo gruppo non parteciperà alla votazione sulla limitazione dell'esame.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nell'esprimere la propria condivisione delle considerazioni svolte nei precedenti interventi, annunciando che anche il suo gruppo non parteciperà alla votazione, si sofferma sulla particolare gravità della decisione di escludere le disposizioni in materia di telepromozioni dal novero di quelle che potranno essere esaminate. Più in generale, ribadisce che la portata del messaggio di rinvio e il contesto politico istituzionale in cui si inserisce implicano necessariamente il complessivo riesame dell'intero provvedimento.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, esprime il proprio rammarico per la decisione dei gruppi di opposizione di non partecipare alla votazione.

Giuseppe GIANNI (UDC), dopo aver sottolineato che la rapida approvazione di una nuova legge di sistema è sicuramente negli auspici di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione, richiama l'intervento del collega De Laurentiis cui chiede che siano fornite alcune risposte.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, nel condividere la rilevanza della questione richiamata dal deputato De Laurentiis, che ha evidenziato in particolare il tema della disciplina della raccolta pubblicitaria, ritiene che la questione potrà essere più opportunamente affrontata nell'ambito della problematica più generale che attiene al tema della pubblicità piuttosto che nella definizione delle specifiche parti del provvedimento oggetto del messaggio presidenziale.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, sottolinea comunque che la decisione da assumere oggi riguarda le modalità di esame del provvedimento da parte delle Commissioni, senza che questo pregiudichi la successiva fase di discussione in Assemblea.

Tenuto conto del dibattito svoltosi e di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, dell'8 gennaio scorso, propone quindi di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, avvertendo che, qualora la proposta risultasse approvata, le parti oggetto del messaggio si intendono quelle già specificate.

La Commissione delibera quindi di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che, alla luce di tale decisione, saranno esaminati soltanto gli emendamenti riferiti alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17 di lunedì 19 gennaio e che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere l'esame degli emendamenti, al fine della trasmissione del testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva, entro mercoledì 21 gennaio, in modo da poter votare il conferimento del mandato al relatore entro la giornata di venerdì 23 gennaio. A tal fine,

saranno pertanto previste sedute delle Commissioni riunite nella prossima settimana, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite VII e IX

Resoconto di mercoledì 14 gennaio 2004

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 gennaio 2004. - Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI indi del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 15.55.

Riassetto del sistema radiotelevisivo. C.310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002. (Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Eugenio DUCA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea l'opportunità che nel corso della discussione sia affrontata la questione relativa alle parti del provvedimento che si ritengono investite dal messaggio del Presidente della Repubblica, facendo seguito a quanto proposto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 gennaio scorso.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che siano messi in distribuzione sia la nota con la quale alcune organizzazioni sindacali hanno chiesto che le Commissioni VII e IX non limitino la discussione ad alcune parti del progetto di legge ma che lo esaminino nel suo complesso, sia la lettera con la quale il presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, senatore Petruccioli, richiama l'attenzione delle Commissioni stesse su alcuni punti della legge rinviata dal Capo dello Stato che interessano la Commissione parlamentare da lui presieduta.

Paolo ROMANI, *presidente*, assicura al deputato Panattoni che tali documenti saranno messi a disposizione dei componenti delle Commissioni VII e IX. Ricorda quindi che la decisione assunta nell'ambito dell'Ufficio di presidenza è stata quella di circoscrivere la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio del Capo dello Stato, rinviando la puntuale definizione delle stesse al termine dell'esame preliminare. Ritiene, infatti, che in tal modo vi sarà la possibilità di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito, essendo altrimenti prematura una decisione su tali aspetti. Evidenzia infine che, in considerazione del fatto che nella seduta pomeridiana dell'Assemblea e nella giornata di domani non sono previste votazioni, vi è la possibilità di anticipare la conclusione dell'esame preliminare alla seduta odierna.

Giovanna BIANCHI CLERICI, *relatore per la VII Commissione*, dopo aver ribadito la condivisione rispetto ai contenuti della relazione introduttiva del presidente Romani, svolta nella giornata di ieri, intende formulare alcune considerazioni, sviluppate anche alla luce delle audizioni che hanno avuto luogo la scorsa settimana. Rileva, in particolare, come le audizioni abbiano messo le Commissioni nella possibilità di «correggere» alcuni aspetti della legge, fornendo un quadro aggiornato della fase

di avvio delle trasmissioni in tecnica digitale; tecnica che, rileva, rappresenta il futuro per la cultura e per l'industria del paese. Ricorda come negli ultimi mesi la transizione verso il sistema digitale abbia subito un'accelerazione a livello internazionale: la Cina ha annunciato che entro il 2004 le sue trasmissioni in tecnica digitale raggiungeranno le 23 città più importanti del Paese. Il Giappone ha inaugurato, il 1° dicembre scorso, la trasmissione in tecnica digitale nelle 3 province più importanti del paese. Evidenzia pertanto come, anche alla luce del panorama internazionale, occorre che l'Italia acceleri l'avvento del sistema digitale per essere al passo con i tempi.

Rilevato come l'interesse per il digitale emerga con chiarezza anche dalla puntuale relazione svolta dalla FIEG nell'ambito delle audizioni svoltesi la settimana scorsa, esprime la convinzione che le osservazioni evidenziate dai soggetti auditi in quell'occasione potranno essere recepite nel corso della discussione.

Sottolinea quindi come, per quanto riguarda le questioni sollevate dal Presidente della Repubblica nel messaggio alle Camere del luglio 2002 con riferimento ai temi del pluralismo dell'informazione ed al rapporto tra televisione e minori, la legge approvata dal Parlamento debba ritenersi soddisfacente, atteso che le medesime questioni non sono state più evidenziate dal Capo dello Stato nel messaggio di rinvio. Richiama infine la questione relativa alla previsione dell'articolo 10, comma 3, sul divieto di impiego di minori di 14 anni in programmi televisivi per messaggi pubblicitari e *spot*, sulla quale occorrerà individuare soluzioni alternative nell'ambito del provvedimento in esame ovvero in una distinta sede.

Andrea PAPINI (MARGH-U), rileva come due siano le esigenze fondamentali da soddisfare: in primo luogo, di assicurare maggiore pluralismo di informazione nel sistema radiotelevisivo; in secondo luogo, di intervenire sulla disciplina della RAI per assicurarne un più incisivo pluralismo interno. Ciò premesso, precisa che il suo intervento è volto ad affrontare in special modo il secondo punto. Ricorda che le risorse finanziarie della RAI provengono da due fonti distinte - il canone e la raccolta pubblicitaria - ma confluiscono in una gestione unica sotto il profilo societario, seppur differente da un punto di vista contabile. Esprime quindi l'avviso che occorra dividere la RAI in due società distinte: l'una preposta all'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, alimentata finanziariamente dalle risorse generate dal canone; l'altra, libera di operare sul mercato in regime di concorrenza, con le risorse derivanti dalla raccolta pubblicitaria.

La separazione societaria, ritiene, è possibile e consentirebbe di superare l'attuale mancanza di chiarezza circa un punto essenziale: quanta parte delle risorse RAI sono impiegate per le finalità di servizio pubblico e quanta parte, invece, per una programmazione condizionata dalle logiche di mercato, ossia dalla ricerca dell'incremento degli ascolti e, di conseguenza, della raccolta pubblicitaria. Sottolinea come la RAI non debba invece inseguire la raccolta pubblicitaria, perché in questo modo rischia di perdere di vista gli obiettivi propri del servizio pubblico. Proprio al fine di scongiurare il potenziale conflitto tra gli obiettivi, è opportuna una separazione societaria nel senso ora chiarito. Osserva inoltre, richiamando una proposta di legge in tal senso formulata dal gruppo di Alleanza Nazionale, come la RAI potrebbe espletare il servizio pubblico mediante proprie reti ovvero anche «comprare» servizio pubblico da altre emittenti. In questo modo, restando assicurato il servizio pubblico, la RAI diventerebbe un effettivo soggetto di mercato, con conseguente incremento del pluralismo, e si supererebbe l'attuale incongruenza di una concorrenza commerciale tra la RAI e le emittenti private. Aggiunge, in conclusione, che la seconda RAI, quella «di mercato», dovrebbe essere successivamente privatizzata, in modo da eliminare quella che è stata definita come «una servitù politica» in capo alla RAI. Rileva infine che non affrontare il problema della commistione tra risorse pubbliche e private, e tra servizio pubblico e attività in regime di concorrenza, significherebbe non rispondere alle questioni poste dal Presidente della Repubblica.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) auspica che con l'esame che le Commissioni sono chiamate a svolgere si possa scrivere una pagina nuova e non, invece, andare allo scontro politico o arrivare ad un incidente istituzionale. Si augura che nella verifica di Governo, di cui si sente parlare, non entri, come «merce di scambio», la legge di riassetto del sistema radiotelevisivo. Questa, sottolinea, è una legge a carattere istituzionale; la materia di cui tratta deve essere definita con regole condivise in

ogni momento sia dalla maggioranza, sia dall'opposizione, a prescindere da chi domani sarà alla maggioranza e chi all'opposizione. Ricorda come la disponibilità dell'attuale opposizione al dialogo non sia stata accolta nei mesi passati, durante l'esame del disegno di legge che ora il Capo dello Stato ha rinviato alle Camere; ciò a dispetto del fatto che alcuni importanti avvenimenti fossero intervenuti a segnalare alla maggioranza che la direzione in cui procedeva era sbagliata. Osserva come una ulteriore sottovalutazione dei richiami del Presidente della Repubblica sarebbe un errore drammatico; al tempo stesso, definire le parti oggetto del messaggio presidenziale, in vista della limitazione ad esse della discussione, senza il concorso dell'opposizione andrebbe contro l'interesse dell'intero paese.

Considerato che il rinvio della legge alle Camere offre la possibilità di impostare la riforma su basi nuove e più appropriate, chiede se c'è la disponibilità della maggioranza a corrispondere allo spirito, oltre che alla lettera, del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica. Auspica, a questo proposito, che il messaggio presidenziale non sia considerato, come da alcune parti sente dire, alla stregua di «un utile contributo dei tecnici del Quirinale». Sottolinea che sarebbe sbagliato sostenere che il messaggio del Presidente della Repubblica investa soltanto alcuni articoli (quali, in particolare, gli articoli 15 e 25), laddove le osservazioni del Capo dello Stato investono, a suo avviso, l'intera legge, in quanto pongono la questione più ampia del pluralismo e del rispetto della *par condicio*.

Ribadisce quindi come non sia in alcun modo necessario limitare l'esame parlamentare soltanto ad alcune parti del progetto di legge, né concluderlo in tempi stretti, e richiama, a questo proposito, l'opinione espressa da Sabino Cassese in recenti articoli di stampa. Sottolinea come anche le questioni poste dai presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel corso delle audizioni svoltesi la settimana passata non possano essere circoscritte ai soli articoli 15 e 25. Ricorda, in particolare, che il presidente Cheli ha rilevato come nella disciplina recata dal decreto legge 24 dicembre 2003, n. 352, attualmente all'esame dal Senato, vi siano numerose incertezze in merito alla verifica che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è chiamata, ai sensi di quel provvedimento, ad effettuare. Ricorda, inoltre, come nell'ambito delle stesse audizioni sia stata evidenziata anche la sostanziale inefficacia dei poteri sanzionatori previsti in capo all'Autorità di garanzia stessa, atteso che la procedura istruttoria attualmente prevista dalla legge è oltremodo lunga e farraginosa.

Ricorda quindi come il presidente Tesaro abbia suggerito di intervenire affinché si provveda a liberare le frequenze occupate oltre i limiti di legge ed affinché possano essere effettivamente assegnate ad Europa 7 le frequenze che le spettano. Ricorda quindi che nel progetto di legge in esame non è prevista alcuna norma sugli ammortizzatori sociali, come lamentato dalle organizzazioni sindacali, e che ulteriori importanti rilievi sono stati formulati dal Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, senatore Petruccioli: questi, in particolare, ha sottolineato l'opportunità di definire una sorta di statuto di garanzia del servizio pubblico, laddove il progetto di legge all'esame va nella direzione opposta tanto più in quanto conserva, in qualche misura, il controllo del Governo sulla formazione del Consiglio di amministrazione della RAI, mentre occorrerebbe piuttosto sottrarre al controllo del Governo anche le risorse finanziarie per il servizio pubblico radiotelevisivo. Ricorda, infine, come nel caso in cui si decida di non tenere conto della giurisprudenza costituzionale in materia vi sarebbe comunque il prevedibile rischio di nuovi interventi da parte della Corte costituzionale e della magistratura in generale. Sulla materia si impone pertanto di procedere con particolare cautela ed attenzione.

Rileva pertanto come la maggioranza non possa non considerare le questioni evidenziate dai gruppi di opposizione, tenuto conto che questioni di un tale complessità non possono essere di fatto affrontate nella cornice di stretti richiami procedurali o nell'ambito della sola maggioranza. Ritiene, inoltre, che a suo avviso le modifiche all'articolo 15 non potranno limitarsi unicamente allo scomputo di componenti marginali nell'ambito della struttura del SIC e che, se non si modificherà l'articolo 15 in radice - così da consentire alle aziende minori di raccogliere effettivamente pubblicità e quindi di accedere al mercato effettivamente - non avrà ragion d'essere neppure l'esame

dell'articolo 25, che quel mercato regola. Ritiene infatti le modifiche all'articolo 15 di carattere preliminare, essendo innanzitutto necessario rendere effettivamente possibile agli operatori minori di raccogliere le risorse pubblicitarie indispensabili per entrare nel mercato e mantenersi. Chiede, in conclusione, che le osservazioni del Presidente della Repubblica, del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del presidente della Autorità garante per la concorrenza e il mercato - e comunque di tutti i rappresentanti delle istituzioni - siano trasformate in concrete proposte emendative, ravvisando in ciò la condizione indefettibile perché sul provvedimento maggioranza e opposizione possano procedere in forma collaborativa.

Carlo ROGNONI (DS-U), nell'esprimere l'auspicio che la maggioranza a «non si chiuda» sul provvedimento e ricordato di aver preannunciato in precedenza che la legge varata dal Parlamento sarebbe incorsa in eccezioni di incostituzionalità, sottolinea come i punti che a suo avviso necessitano indiscutibilmente di un intervento sono quelli riconducibili al concetto di tutela *antitrust*. Si tratta in particolare della normativa antitrust rispetto alle reti e, quindi, alle frequenze nonché *antitrust* rispetto alle risorse. Ritiene infatti che limitare le modifiche alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica rigidamente definite, attraverso un elenco di articoli e di commi, sarebbe da parte della maggioranza una prova di debolezza. Se nel seguito dell'esame non si troverà una soluzione vera al problema di come accrescere il pluralismo dell'informazione, allora, ritiene, ciò non potrà che essere interpretato come un segno di divisione nella maggioranza. Ribadisce quindi quanto già affermato nei mesi precedenti, ovvero che il digitale terrestre è una grande opportunità per il paese, ancorché le aziende, nel dubbio che non sia redditizio, manifestino l'avviso contrario. Ricorda infatti che il digitale terrestre a pagamento non ha finora «attecchito» e che la sperimentazione del digitale terrestre in chiaro soffre di mancanza di risorse, in quanto la pubblicità è raccolta per la maggior parte dalle emittenti analogiche. Richiamandosi a notizie di stampa, rileva peraltro le difficoltà incontrate in questa fase di sperimentazione, soffermandosi in particolare sul problema del costo e dell'effettiva funzionalità dei *decoder*.

Riporta quindi alcuni dati, secondo i quali sono attivi in Italia 22.714 impianti di emissione a fronte di un numero assai più contenuto negli altri paesi (cita il caso della Germania, dell'Austria, della Gran Bretagna, della Francia e della Spagna) e rileva come RAI e Mediaset, rispetto alla situazione degli altri paesi, detengano il doppio delle frequenze che sarebbero loro strettamente necessarie. Ricordato che la concorrenza è compatibile con l'esistenza di posizioni dominanti sul mercato, laddove il pluralismo non lo è, sottolinea come, allo stato, non sussista per i piccoli operatori l'effettiva possibilità di accesso al mercato.

Rileva quindi che esiste un nesso stretto tra la raccolta pubblicitaria e l'effettivo accesso al mercato e ricorda come nel corso delle audizioni svolte nella settimana precedente i rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbiano posto in evidenza la difficoltà di calcolare l'ammontare del SIC e come i rappresentanti dell'Autorità garante per la concorrenza abbiano escluso che il SIC possa essere ritenuto un mercato rilevante in senso strettamente economico. Concludendo, sottolinea come l'esigenza fondamentale richiamata dal Presidente della Repubblica sia quella di assicurare innanzitutto l'accesso alle risorse derivanti dalla raccolta pubblicitaria, e quindi alla trasmissione, ad un numero il più possibile elevato di operatori.

Richiama, infine, le questioni sollevate dal Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, senatore Petruccioli.

Ettore ROSATO (Margherita DS-Ulivo), richiamate le audizioni svoltesi nella settimana precedente, auspica che i rilievi formulati dal Capo dello Stato siano recepiti secondo lo spirito, oltre che secondo la lettera, degli stessi ritenendo che, diversamente, il paese subirà un danno quanto a credibilità, ruolo istituzionale e competitività nel settore delle comunicazioni. Ciò premesso, osserva che il difetto massimo del progetto di legge in esame è di lasciare immutato l'attuale assetto duopolistico e di affidare le sorti del paese ad una soluzione, quella del digitale, che non è in linea con le richieste né del pubblico né degli imprenditori. Ricorda, a questo riguardo, che l'imprenditore Murdoch ha reso noto di non avere l'intenzione di fare investimenti nel campo della televisione digitale, nella convinzione che non vi sia mercato.

Ricordati alcuni dati secondo i quali la pubblicità raccolta dalla carta stampata risulta ridotta negli ultimi anni, si dice convinto che il progetto di legge - e in particolare quanto previsto dall'articolo 15 - qualora non modificato, aggraverà la situazione dell'editoria, alla quale occorre invece trovare il modo di fare affluire risorse. Ricordato, infine, che il bilancio RAI per gli anni 2003-2004 stanziava per investimenti in programmi destinati alla diffusione in tecnica digitale, 8 milioni di euro, esprime forti perplessità che tali risorse siano sufficienti a produrre programmi che davvero attirino il pubblico.

Concludendo, ritiene che ci siano tutte le condizioni per definire un testo normativo valido e auspica che ciò possa realmente accadere.

Enzo CARRA (MARGH-U) ritiene che il tenore dei due messaggi del Presidente della Repubblica sui temi oggetto del provvedimento in esame, nel loro stretto legame e considerati i numerosi riferimenti a norme e sentenze costituzionali, comportino necessariamente il riesame complessivo del provvedimento. Ogni decisione in senso contrario sarebbe una forzatura arbitraria, tale da limitare artificiosamente il confronto politico e ledere in modo grave le prerogative del Parlamento. Si sofferma quindi su alcuni aspetti specifici, che, benché non direttamente riferibili al messaggio di rinvio, rendono comunque necessario un intervento modificativo. In tal senso, richiama in particolare le considerazioni del presidente della Commissione di vigilanza sulla RAI in ordine all'abrogazione delle norme istitutive della Commissione di vigilanza stessa.

Passando quindi a svolgere alcune considerazioni sul decreto-legge n. 352 del 2003, ne sottolinea le evidenti lacune, oggetto di numerose osservazioni critiche anche da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale provvedimento rischia di introdurre nuovi elementi di incertezza normativa, in relazione sia alle condizioni di mercato soggette a verifica sia ai provvedimenti da adottare per garantire il pluralismo, che giustificano le più gravi preoccupazioni. Ritiene perciò indispensabile giungere alla definizione di una nuova legge di sistema, come ci si propone con il provvedimento in esame, abbandonando, però, l'atteggiamento di chiusura assunto dalla maggioranza, che sembra precludere qualsiasi possibilità di un confronto franco ed aperto. Occorre a suo avviso evitare ogni sottovalutazione della portata dei rilievi contenuti nel messaggio presidenziale. Sarebbe perciò del tutto inaccettabile e illogica la decisione di limitare la discussione a singoli articoli e a norme artificiosamente isolate dal loro contesto.

In effetti, la situazione che si è venuta a determinare non si presta a soluzioni semplicistiche che, come dimostrato dal complesso *iter* avuto fin qui dal provvedimento, rischiano di condurre a nuovi e clamorosi errori.

Sottolinea infine che la situazione determinatasi alla luce della normativa attualmente vigente, in mancanza di tempestivi e profondi adeguamenti, rischia di produrre pesanti distorsioni anche nella ormai prossima tornata elettorale, che potrebbe svolgersi in condizioni non democratiche. Annuncia, a tale proposito, l'intenzione di farsi promotore di una iniziativa formale per portare la situazione italiana all'attenzione degli organismi internazionali che, come l'OSCE, effettuano un monitoraggio sulla democraticità delle consultazioni elettorali.

Giorgio PANATTONI (DS-U) esprime in primo luogo la disponibilità a rivedere, nell'ambito dell'esame del progetto di legge, la questione connessa alla previsione dell'articolo 10, comma 3, in ordine al divieto dell'impiego di minori di 14 anni in programmi televisivi per messaggi pubblicitari e *spot*.

Richiama quindi la relazione svolta nella seduta di ieri dal presidente Romani che ritiene abbia seguito un approccio assolutamente riduttivo alla luce delle osservazioni espresse non solo dal Presidente della Repubblica ma anche da numerosi soggetti istituzionali, come è emerso dalle audizioni svolte. Ritiene, infatti, singolare che non si intenda recepire le istanze evidenziate in tale sede che investono problematiche non riconducibili ai soli articoli 15 e 25 del progetto di legge. Sottolinea che in tal modo la maggioranza sta andando in una direzione diversa da quella richiesta dal paese. Evidenzia pertanto l'opportunità di un confronto in sede parlamentare stigmatizzando l'atteggiamento di rinuncia *a priori*. Prende atto che la maggioranza ha più volte evidenziato che di tali tematiche si è già discusso ampiamente nel corso delle precedenti fasi dell'*iter* parlamentare;

tuttavia, a suo avviso, occorre prendere atto del fatto che l'opinione pubblica e i soggetti operanti nel settore hanno nuovamente espresso una valutazione di contrarietà rispetto alla legge che si vuole approvare.

Ricorda quindi che nella relazione del presidente Romani si evidenzia che il progetto di legge in esame è stato elaborato sulla base del messaggio inviato alle Camere dal Capo dello Stato nel mese di luglio 2002: ritiene a riguardo singolare sostenere tale affermazione tenuto conto del fatto che il Presidente della Repubblica ha poi inviato il medesimo progetto di legge alle Camere per una nuova deliberazione. Sottolinea pertanto l'inadeguatezza del progetto di legge rispetto ai principi evidenziati dal Capo dello Stato.

Nella relazione del presidente Romani si sottolinea poi che il progetto di legge «riforma radicalmente il settore radiotelevisivo con coraggio e modernità rilanciando sul futuro e sullo sviluppo dello stesso sistema». Al riguardo rileva come il progetto di legge in esame, in luogo di essere portatore di elementi di modernità, si pone in realtà in piena difesa dell'attuale sistema analogico, prevedendo altresì un meccanismo di assegnazione delle frequenze che consente in realtà di «congelare» l'esistente.

Richiama quindi il contenuto della relazione del presidente Romani nella parte in cui si evidenzia che le «riflessioni del Presidente della Repubblica, seppur importanti, non inficiano l'impianto complessivo della legge di riassetto». Sottolinea come in realtà i rilievi presidenziali inficiano la struttura portante del progetto di legge essendo rivolti al rispetto del principio cardine di pluralità dell'informazione inteso nel senso di garanzia di accesso al mercato a tutti i nuovi soggetti. La valorizzazione della tecnica digitale terrestre deve essere infatti volta a superare l'attuale situazione duopolistica e non a conservare le posizioni di partenza facendo un uso distorto della tecnologia. Evidenzia quindi la necessità di procedere ad adeguare il progetto di legge ai principi ispiratori del messaggio del Capo dello Stato.

Richiama quindi alcune questioni specifiche affrontate dal progetto di legge. Si sofferma in particolare sulle definizioni di «ambito nazionale» e di «ambito locale», introdotte dal provvedimento incidendo in maniera evidente sulla precedente normativa in materia. Evidenzia inoltre la scarsa chiarezza che vi è nel rapporto tra il contenuto del provvedimento in esame e quello del decreto legge n. 352 del 2003, attualmente all'esame del Senato. Appaiono infatti evidenti le strette interconnessioni tra i due provvedimenti. Rileva inoltre che la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiesto chiarimenti in ordine al reale significato del requisito della diffusione dei *decoder* previsto dal decreto-legge precitato. Al riguardo ritiene vi sia l'intenzione di dare luogo volutamente ad una situazione di incertezza normativa, essendo infatti ragionevole interpretare tale disposizione ritenendo che i *decoder* siano effettivamente utilizzati dalla popolazione e non che gli stessi siano solo disponibili nei negozi.

Ricorda infine la tematica delle risorse pubblicitarie e del SIC, evidenziando come sul punto non vi siano stati ancora chiarimenti o precisazioni. Rileva infatti come non sia stata mai chiarita la reale entità del SIC e che risulta inoltre errato il modo in cui viene proposto il calcolo del sistema integrato, basandolo sulla somma dei fatturati invece che sul consolidato. Ritiene quindi paradossali le modalità previste per il calcolo dei limiti *antitrust*. Ricorda infine come il suo gruppo avesse già evidenziato nelle precedenti fasi dell'iter parlamentare la necessità di evitare i richiami al decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato poi incostituzionale dalla Corte.

Evidenzia, in conclusione, che per modificare tali questioni sostanziali non si può prescindere da un intervento reale sul provvedimento che tenga conto in maniera effettiva dei rilievi del Capo dello Stato e del paese nella sua interezza. Non si potranno infatti ritenere esaurienti ritocchi marginali che non risolvono il problema dal punto di vista sostanziale.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che, come già preannunciato, la seduta di domani delle Commissioni riunite per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, già prevista alle ore 15, è anticipata alle ore 9. Propone, inoltre, che gli ulteriori interventi nell'ambito dell'esame preliminare si concludano nell'arco di tre ore, procedendo quindi alla votazione sulla proposta di

limitare l'esame del provvedimento alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Eugenio DUCA (DS-U), nel chiedere chiarimenti in ordine alle disposizioni regolamentari su cui si basa la proposta testé avanzata dal Presidente, che non corrisponde a suo avviso a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede che sia anticipato all'apertura della seduta di domani la formale proposta dei Presidenti circa l'individuazione delle parti oggetto del messaggio. Ciò permetterebbe ai diversi gruppi di argomentare eventuali dissensi circa l'individuazione effettuata dalla Presidenza, e garantirebbe a suo avviso un andamento più ordinato dei lavori.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, dopo aver ricordato che in sede di Ufficio di presidenza sono già state rese note quali parti del provvedimento in esame possono ritenersi oggetto del messaggio, dichiarando la disponibilità a valutare quanto sarebbe emerso nel corso dell'esame preliminare, rileva come una tempestiva decisione in merito appaia opportuna anche ai fini della predisposizione degli emendamenti, il cui termine di presentazione è già stato concordemente fissato alle ore 17 di lunedì 19 gennaio. Osserva inoltre che l'articolo 79 del regolamento conferisce al Presidente della Commissione ampi poteri di organizzazione dei lavori in sede referente. D'altronde, l'anticipazione della seduta dal pomeriggio alla mattina di domani, che costituisce l'unica novità rispetto a quanto già deliberato dall'Ufficio di presidenza, non determina una compressione dei tempi di discussione, ma una sua semplice anticipazione. Ricorda infatti che già in Ufficio di presidenza si era convenuto di concludere l'esame preliminare e procedere alla votazione sulla proposta di limitazione nella giornata di giovedì.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, ribadisce quanto testé detto dal Presidente Adornato, sottolineando che ciascun deputato nel proprio intervento può avanzare le proprie considerazioni in ordine alle parti del progetto di legge che debbano considerarsi riferite al messaggio del Presidente della Repubblica, anche in relazione a quanto già prospettato in Ufficio di Presidenza.

Giorgio PASETTO (MARGH-U), alla luce delle previsioni dell'articolo 79 del regolamento, contesta la possibilità dei Presidenti di anticipare l'orario di inizio della seduta, che contraddice quanto espressamente stabilito in sede di Ufficio di presidenza.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, dopo essersi dichiarato disponibile, se ritenuto necessario, a convocare immediatamente un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, rileva che l'anticipazione della seduta, determinata dalla circostanza che non avranno luogo le già previste votazioni dell'Assemblea, rientra nei poteri di organizzazione dei lavori propri del Presidente secondo una prassi costante e incontestata, e corrisponde d'altronde a evidenti criteri di economia procedurale.

Eugenio DUCA (DS-U) sottolinea l'opportunità che la Presidenza accolga, in sede di individuazione delle parti oggetto del messaggio, le indicazioni provenienti dai gruppi di opposizione. A suo avviso, infatti, non è possibile procedere secondo criteri formalistici, dovendosi considerare le molteplici connessioni tra le diverse parti del provvedimento. Cita, in particolare, a titolo di esempio, la connessione tra gli articoli 14 e 15.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, nel ribadire le considerazioni già svolte, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, alle ore 9, restando stabilito che entro le ore 12.30 si concluderà l'esame preliminare, con la decisione in ordine alla limitazione dell'esame alle sole parti del provvedimento oggetto del messaggio presidenziale.

La seduta termina alle 19.

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissioni Riunite VII e IX
Resoconto di giovedì 15 gennaio 2004

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 gennaio 2004. - Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI, indi del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 9.10.

Riassetto del sistema radiotelevisivo.

C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Eugenio DUCA (DS-U) ricorda come il provvedimento in esame, essendo volto a disciplinare un intero settore, rappresenta una legge di sistema come tale chiamata a corrispondere all'interesse generale del paese quale stabile punto di riferimento. Il progetto di legge in esame, invece, «cristallizza» definitivamente l'attuale assetto duopolistico e una situazione di lesione di diritti acquisiti, come si evince dal caso della mancata assegnazione di frequenze ad Europa 7. Invita quindi la maggioranza a non perseverare in un atteggiamento di «chiusura» al dialogo e a non esporsi ad una nuova pronuncia di incostituzionalità su un provvedimento di sistema, tanto più dopo quella che da poco ha investito il cosiddetto «lodo Schifani».

In ordine alla proposta della Presidenza di limitare l'esame alle sole parti del messaggio del Capo dello Stato, evidenzia come le disposizioni che sono state proposte non esauriscano assolutamente tutte le parti che formano oggetto del messaggio con il quale il Presidente della Repubblica ha rinviato la legge alle Camere; ritiene, in altre parole, che l'elenco di norme proposto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza sia incompleto e riduttivo. Richiama, a titolo esemplificativo, quanto previsto dall'articolo 14 che, a suo avviso, non può non ritenersi compreso tra le parti oggetto del messaggio, nonché alcune altre disposizioni alle quali hanno fatto riferimento i presidenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato nel corso delle audizioni svoltesi la scorsa settimana. Si chiede, in particolare, cosa accadrà se nella fase di esame dell'articolo 15 - che è incluso nell'elenco proposto per quanto riguarda i commi da 1 a 6 - si decidesse di sopprimere o di modificare significativamente il meccanismo del sistema integrato delle comunicazioni (SIC), cui conseguirebbe un evidente impatto anche su numerose altre disposizioni non comprese nell'elenco stesso come, in particolare, quanto previsto dall'articolo 14.

Paolo ROMANI, *presidente*, osserva come nel messaggio del Capo dello Stato si chieda di rivedere la struttura del SIC e non la soppressione di esso.

Eugenio DUCA (DS-U) ribadisce che il riferimento al SIC è indubbiamente contenuto nel messaggio presidenziale e che l'articolo 14, trattando dello stesso SIC, va considerato incluso tra le

parti oggetto del messaggio. Ricorda, inoltre, come il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nel corso dell'audizione informale dell'8 gennaio ultimo scorso, abbia richiamato l'attenzione delle Commissioni sul fatto che il SIC, come definito dall'articolo 15 del progetto di legge, sia un aggregato di prodotti e servizi di natura alquanto diversa, e come tale del tutto estraneo ad ogni tipo di valutazione o obiettivo di tutela *antitrust* e inadeguato alla finalità di contenere il potere di mercato delle imprese, a tutela della concorrenza, finalità per la quale il legislatore lo aveva introdotto, come emerge dalla titolazione del Capo II del progetto di legge. Ricorda come a tale riguardo il presidente Tesauro abbia formulato concrete proposte emendative, in particolare suggerendo di riformulare la rubrica del Capo II e soprattutto di introdurre una esplicita previsione normativa per chiarire che alle imprese operanti nel settore radiotelevisivo si applicano le norme in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante e di operazioni di concentrazione, poste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ritiene inoltre che vada modificato il comma 5 dell'articolo 23 del progetto di legge, ricordando a tale riguardo l'avviso dello stesso presidente Tesauro, secondo il quale il meccanismo di cui alla disposizione citata, assegnando le frequenze digitali agli attuali operatori in tecnica analogica, rischia di cristallizzare il vigente assetto duopolistico e di pregiudicare il futuro sviluppo della tecnica trasmissiva digitale.

Sottolinea che i temi fondamentali che il messaggio del Capo dello Stato richiama - pluralismo e parità di accesso ai mezzi di comunicazione - investono numerosi articoli e commi non inclusi nell'elenco finora proposto: richiama in particolare l'articolo 1; l'articolo 2, comma 1, lettera l) (ritiene infatti inaccettabile che una copertura del 50 per cento del territorio sia definita di «ambito nazionale»); l'articolo 7, commi da 2 a 7; l'articolo 8; l'articolo 14 (al riguardo ribadisce come ogni modifica al meccanismo del SIC introdotta mediante modifiche all'articolo 15 non potrà non ripercuotersi sull'articolo 14, che del SIC tratta quasi in ogni comma); gli articoli 17 e 18, che afferiscono al tema del pluralismo; l'articolo 19, che attribuisce compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; gli articoli 20 e 21, che attengono alla RAI, alla parità di accesso ed al pluralismo; i commi da 1 a 5 dell'articolo 23.

Ciò premesso, ribadisce che una proposta di limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio presidenziale può essere fondata solo nel caso in cui queste non vengano individuate restrittivamente ma tenendo conto di tutte le connessioni conseguenti al testo del messaggio e a quanto emerso nel corso delle audizioni informali svolte nella settimana passata. Richiama, quindi, quanto segnalato dal Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi, senatore Petruccioli, che evidenzia come non soltanto il disposto dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del progetto di legge in esame incide in misura consistente sulla disciplina concernente la Commissione parlamentare stessa, ma la previsione di cui all'articolo 20, comma 9 - relativa alla designazione, da parte della predetta Commissione parlamentare, di sette membri del consiglio di amministrazione della RAI mediante voto limitato a uno - non assicurerebbe regole certe nel caso di parità di voti tra uno o più candidati. È dell'avviso, tutto ciò considerato, che l'opportunità offerta dal Capo dello Stato potrebbe essere utilizzata anche per eliminare tali incongruenze oltre che per intervenire sull'articolo 10, che prevede disposizioni a tutela dei minori nella programmazione televisiva. Auspica, in conclusione, che le Commissioni riunite e l'Assemblea non diano una lettura riduttiva del messaggio del Presidente della Repubblica accogliendo invece i richiami contenuti nello stesso.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva che la discussione sul disegno di legge rinviato dal Presidente della Repubblica alle Camere sarebbe più proficua e pregnante di significato politico ove le forze di maggioranza fornissero preliminarmente precise indicazioni non solo formali, ma anche contenutistiche e sostanziali sul percorso da seguire.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che si passerà ora alla fase della votazione sulla proposta di limitare

l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, avvertendo che, qualora la proposta risultasse approvata, le parti oggetto del messaggio si intendono le seguenti: articolo 2, comma 1, lettera *g*); articolo 5, comma 1, lettera *l*), limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 15, commi da 1 a 6; articolo 23, comma 14, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 24, comma 3, limitatamente alla parte che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002; articolo 25; articolo 28, comma 1, lettera *c*), limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990, e lettera *f*).

Giorgio PANATTONI (DS-U) rigetta radicalmente la proposta dei presidenti che individuano in tal modo le disposizioni oggetto del riesame senza una previa discussione di merito. Occorre infatti a suo avviso che tale individuazione, invece di basarsi su scelte meramente formali, scaturisca da una compiuta e organica analisi dei singoli articoli del provvedimento in titolo, in modo da pervenire ad una puntuale individuazione dei profili sostanzialmente attinenti e connessi al messaggio di rinvio presidenziale.

Ritiene invece tale scelta, fondata su parametri puramente «matematici», lesiva della dignità dell'istituzione parlamentare e di quel meccanismo di dialettica ad esso connaturata che dovrebbe essere salvaguardato in ogni frangente e *a fortiori* in tale circostanza in cui si discute di una tematica particolarmente delicata, connessa ai valori di pluralismo cristallizzati nel dettato costituzionale.

Eugenio DUCA (DS-U) considera provocatoria la proposta formulata dai presidenti, in quanto è addirittura riduttiva rispetto a quella iniziale. Concorde con la richiesta avanzata dal deputato Panattoni evidenziando la necessità di esaminare puntualmente le parti da ritenere oggetto del messaggio presidenziale.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda che in questa fase la Commissione è chiamata a decidere in ordine alla possibilità di limitare o meno l'esame delle parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato.

Giorgio PANATTONI (DS-U) non concorda con quanto evidenziato dal presidente, ritenendo essenziale una decisione da parte della Commissione sulle parti da considerare oggetto del messaggio, decisione da assumere al termine di una discussione ampia ed approfondita.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva che, sebbene il messaggio del Presidente della Repubblica tocchi inevitabilmente una serie di questioni di ampia portata, i rilievi in esso contenuti appaiono tutti riconducibili ad aspetti specifici del provvedimento, ritenuti non in linea con la giurisprudenza costituzionale.

Giorgio PANATTONI (DS-U) rigetta con forza la proposta dei presidenti e ribadisce la necessità di dar luogo ad una discussione politica in cui si esaminino i singoli articoli del provvedimento. Stigmatizza la scelta dei presidenti in quanto determinata autonomamente, senza il coinvolgimento delle forze politiche di opposizione, coinvolgimento doveroso al fine del rispetto della dialettica parlamentare. Rifiuta la logica, sottesa a tale proposta, di uno sterile esame dei singoli commi, ritenendo assolutamente opportuna un'analisi complessiva dell'articolato del provvedimento. Evidenzia altresì come non siano state addotte specifiche motivazioni in ordine alla scelta di escludere determinati articoli dal riesame, pur strettamente connessi al messaggio presidenziale. Lamenta quindi la mancata indicazione di articoli che, a suo giudizio, dovrebbero essere riesaminati, in quanto attinenti ai rilievi espressi dal Presidente della Repubblica. Richiama in particolare gli articoli 1, 3 e 5 del disegno di legge in titolo. Concludendo, stigmatizza e considera offensiva per la dignità dell'istituzione parlamentare la mancata scelta da parte delle forze di

maggioranza di una discussione politica, quanto mai opportuna in sede di riesame di un provvedimento quale quello del riassetto del sistema radiotelevisivo, concernente un ambito particolarmente delicato e strategico per il paese.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, evidenzia come gli articoli richiamati da ultimo dal deputato Panattoni non siano a suo avviso direttamente connessi con i contenuti del messaggio. Rileva quindi come l'individuazione delle parti ritenute oggetto del messaggio sia stata compiuta al termine di un ampio ed approfondito esame da parte dei presidenti, nel quale sono stati valutati tutti gli aspetti connessi alle osservazioni del Capo dello Stato.

Richiama quindi gli specifici passaggi del messaggio dai quali discende l'individuazione prospettata alle Commissioni, che giudica pienamente conforme al contenuto complessivo del messaggio stesso.

Eugenio DUCA (DS-U), richiamando quanto previsto dall'articolo 71, comma 2, del regolamento, evidenzia come tale disposizione faccia riferimento al concetto più generale di «parti» oggetto del messaggio e non a quello di singoli commi dell'articolato.

Carlo ROGNONI (DS-U), associandosi ai rilievi espressi dal deputato Duca, ritiene che la parola «parte» prevista nell'articolo 71, comma 2 del regolamento debba essere intesa in senso estensivo e che pertanto la discussione del progetto di legge rinviato dal Presidente della Repubblica possa legittimamente concernere ogni articolo sostanzialmente riconducibile ai rilievi espressi dal medesimo.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva come la parola «parte» prevista dall'articolo 71, comma 2, sia stata utilizzata nel regolamento proprio al fine di non limitare il riferimento al solo concetto di «articolo», ma di consentirne l'applicazione sia all'ipotesi di sue partizioni interne sia a quella di un insieme di articoli.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) ritiene che la questione, emersa nel corso del dibattito non sia puramente di interpretazione regolamentare, ma che abbia un'indubbia valenza politica. È pertanto, a suo giudizio, politica la scelta di limitare strettamente la discussione a determinate parti del provvedimento rinviato, così come è parimenti politica la scelta di riaprire *ex novo* la discussione. Richiama peraltro la interpretazione prospettata da insigni costituzionalisti, quale Sabino Cassese, in ordine alle prescrizioni dell'articolo 71, comma 2 del regolamento, che hanno evidenziato come sia assolutamente legittimo procedere alla discussione dell'intero provvedimento rinviato dal Capo dello Stato in sede di riesame del medesimo.

Esprime quindi il suo totale disaccordo in ordine alla proposta dei presidenti e ritiene che sia opportuno riesaminare ogni parte del provvedimento che mostri elementi di connessione sostanziale con il messaggio presidenziale. Rileva che si è in presenza di una legge di sistema che, come tale, meriterebbe la massima attenzione da parte delle forze politiche.

A suo giudizio, è infatti necessario riesaminare parti del disegno di legge particolarmente significative e comunque riconducibili al messaggio presidenziale: si riferisce in particolare agli articoli da 1 a 6 concernenti principi diretti a garantire gli utenti ed a salvaguardare il pluralismo e la concorrenza nel settore radiotelevisivo.

Ritiene inoltre singolare - e comunque particolarmente significativo - che non sia stato previsto il riesame dell'articolo 15, comma 7, in tema di raccolta pubblicitaria.

Fondamentale sarebbe anche, a suo giudizio, una ridefinizione del ruolo e delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con conseguente necessità di riesaminare l'articolo 19 del provvedimento, in quanto riconducibile ai rilievi espressi dal Capo dello Stato.

Concludendo, ribadisce la doverosità di una discussione politica sul provvedimento, non limitata all'esame di singoli articoli o commi.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, ricorda come il messaggio presidenziale non si riferisca genericamente all'Autorità per le garanzie per le telecomunicazioni, ma piuttosto ai poteri della medesima nella gestione della delicata fase transitoria di passaggio dall'analogico al digitale. Ritiene pertanto incongrua la richiesta di riesaminare l'articolo 19 del provvedimento. Quanto all'articolo 15, comma 7, precisa come sia stato ritenuto che tale disposizione non rientri nell'oggetto del messaggio presidenziale, considerando che il medesimo si sofferma essenzialmente sulla disciplina di tutela della concorrenza nel settore, con riferimento specifico alla definizione del Sistema integrato delle comunicazioni. La disciplina dei tetti di affollamento pubblicitario non ha pertanto immediata rilevanza *antitrust*, in quanto rimangono in ogni caso fermi i limiti generali alla raccolta di risorse economiche dettati dalle altre parti dell'articolo 15.

Eugenio DUCA (DS-U) chiede se non si voglia almeno procedere alla correzione di quelli che sono evidentemente errori o sviste, con particolare riferimento alla disciplina per la tutela dei minori nella programmazione televisiva ed alle questioni sollevate dal presidente Petruccioli. Ribadisce la richiesta che l'esame del progetto di legge sia ampliato agli articoli e alle disposizioni che ha già richiamato.

Enzo CARRA (MARGH-U) ritiene che il rinvio della legge alle Camere ponga in luce un grave problema di rapporto tra istituzioni. Richiamato quanto evidenziato dal presidente Adornato, secondo il quale il Parlamento dovrebbe attenersi strettamente alle disposizioni richiamate in modo esplicito nel messaggio del Presidente della Repubblica, rileva che il rinvio non impone in alcun modo alle Camere di limitare l'esame del progetto di legge alle sole puntuali disposizioni ricavabili dalla lettera del messaggio di rinvio. Osserva, anzi, che una legge rinviata alle Camere riprende il normale *iter* parlamentare, che ne presuppone il complessivo riesame. Imporre alle Camere di limitarsi a discutere soltanto su alcuni punti sarebbe a suo avviso lesivo delle prerogative del Parlamento e mortificante rispetto alla corretta dialettica tra Parlamento e Presidente della Repubblica.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, rileva, a questo riguardo, che il Regolamento lascia alla Camera la possibilità di decidere autonomamente se limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio presidenziale. Non ritiene pertanto assolutamente mortificatoria una decisione assunta in autonomia ed in piena libertà da parte del Parlamento.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ritiene che la via che la maggioranza intende seguire configuri ben più che una mortificazione del Parlamento. Sottolinea che lo spirito del messaggio presidenziale impone alla maggioranza di farsi carico di una legge di sistema e le attribuisce in questo modo una responsabilità che afferisce al sistema delle istituzioni. Rilevato inoltre che il Capo dello Stato non produce un elenco minuto di disposizioni, bensì richiama l'esigenza di costruire un equilibrato sistema di pesi e contrappesi nel quale sia adeguatamente tutelato il ruolo dell'opposizione, esprime l'avviso che limitare l'esame alle sole disposizioni proposte dalla Presidenza non terrebbe conto dell'importanza della posta in gioco, che è la tenuta complessiva del sistema, e del fatto che la questione è di rilievo costituzionale e che ha a che vedere con i fondamenti istituzionali della democrazia.

Rilevato che illustri costituzionalisti hanno espresso l'opinione che il progetto di legge in esame contiene disposizioni incompatibili con il sistema di regole proprio di una democrazia compiuta e pluralistica e che molti sono nell'articolato del progetto di legge i punti di dubbia costituzionalità, conclude che sarebbe pertanto opportuno, nell'interesse del Paese, non avviare l'esame sulla ristretta base proposta dalla Presidenza.

Angelo SANZA (FI) intende esprimere in primo luogo la piena condivisione da parte della maggioranza rispetto al percorso individuato dai presidenti per l'esame del provvedimento. Evidenziato che la maggioranza intende osservare la massima correttezza procedurale ed istituzionale, ricorda al deputato Carra che la maggioranza del Parlamento si è già espressa sul contenuto di questo progetto di legge. Essa potrebbe anche confermare la propria posizione, approvando nuovamente il progetto di legge nel testo rinviato dal Presidente della Repubblica, ma tale strada non si ritiene condivisibile in virtù di un principio di correttezza istituzionale. Ribadito che la maggioranza non mancherà di prestare ascolto ai rilievi del Capo dello Stato, nel rispetto di quanto previsto dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Invita pertanto i colleghi dell'opposizione a collaborare, con senso di responsabilità, al miglioramento del testo di legge alla luce delle osservazioni del capo dello Stato per arrivare all'elaborazione di una legge di sistema attesa da tutti.

Carlo ROGNONI (DS-U) ricorda che quando nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stata formulata la proposta di limitare l'esame alle parti oggetto del messaggio, era stata espressa la disponibilità a tenere conto degli esiti dell'esame preliminare ai fini della definizione di tali parti. Prende invece atto che quella non era la reale volontà della maggioranza e stigmatizza quindi fortemente l'atteggiamento seguito.

Ribadisce, infatti, come la questione prioritaria evidenziata nel messaggio del Presidente della Repubblica attiene alla carenza di risposte fornite nel progetto di legge rispetto al tema del pluralismo dell'informazione, tema che investe la stessa qualità della democrazia di un paese. Tenuto conto, pertanto, che l'intenzione reale della maggioranza è quella di limitarsi ad una lettura formalistica e «chiusa» del contenuto del messaggio, fa presente che il suo gruppo farà in modo di rendere noto a tutti i cittadini il grave errore che si sta compiendo e le conseguenze che ne deriveranno.

Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC) ritiene doveroso intervenire per fornire alcune precisazioni rispetto ai temi evidenziati nel corso del dibattito. Ricorda, infatti, che sul provvedimento in esame il Parlamento si è impegnato a lungo, elaborando, dopo sedici mesi di lavoro, una proposta normativa finalizzata a rappresentare una vera e propria «legge di sistema». Ricorda, quindi, che nel corso dell'*iter* parlamentare del provvedimento il suo gruppo aveva presentato alcune proposte emendative volte a migliorare taluni aspetti senza peraltro stravolgere l'impianto complessivo, aspetti che sono stati poi ripresi nel testo del messaggio del Capo dello Stato.

Ribadisce pertanto la convinzione che l'impianto normativo del progetto di legge necessita di alcune modifiche, anche sostanziali, su parti centrali dello stesso. Ritiene peraltro che la proposta di limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio possa consentire di trovare uno «spazio di manovra» per intervenire in maniera sostanziale sull'impianto del provvedimento. Si chiede peraltro - e su questo vorrebbe ascoltare anche le opinioni degli altri gruppi di maggioranza - se si possa effettivamente ritenere che con la proposta di limitazione formulata sia effettivamente possibile superare i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica.

Titti DE SIMONE (RC), anche alla luce delle considerazioni testé svolte dal deputato De Laurentiis, meritevoli della massima attenzione, ritiene che la maggioranza dovrebbe riflettere attentamente prima di assumere decisioni affrettate in ordine al percorso da seguire nell'esame di un provvedimento di questa importanza e complessità. Se invece, malauguratamente, la maggioranza procederà effettivamente sulla strada preannunciata, senza dimostrare alcuna disponibilità ad aprire un confronto aperto in questa sede istituzionale, il suo gruppo ne trarrà le dovute conseguenze, trasferendo la sua radicale protesta anche al di fuori del Parlamento.

Annuncia quindi che il suo gruppo non parteciperà alla votazione sulla proposta di limitare l'esame alle sole parti oggetto del messaggio.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ribadisce il totale disaccordo del suo gruppo sul metodo di esame che i Presidenti e la maggioranza hanno voluto adottare. Le modalità con cui si risponde al messaggio del Presidente della Repubblica sono sbagliate, riduttive e di parte, e la limitazione dell'esame lede gravemente le prerogative del Parlamento. Ancora una volta, la maggioranza si dimostra incapace, su un tema di tale importanza, di dare risposte adeguate alle reali necessità del Paese.

Per tali ragioni, annuncia che anche il suo gruppo non parteciperà alla votazione sulla limitazione dell'esame.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nell'esprimere la propria condivisione delle considerazioni svolte nei precedenti interventi, annunciando che anche il suo gruppo non parteciperà alla votazione, si sofferma sulla particolare gravità della decisione di escludere le disposizioni in materia di telepromozioni dal novero di quelle che potranno essere esaminate. Più in generale, ribadisce che la portata del messaggio di rinvio e il contesto politico istituzionale in cui si inserisce implicano necessariamente il complessivo riesame dell'intero provvedimento.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, esprime il proprio rammarico per la decisione dei gruppi di opposizione di non partecipare alla votazione.

Giuseppe GIANNI (UDC), dopo aver sottolineato che la rapida approvazione di una nuova legge di sistema è sicuramente negli auspici di tutti i gruppi, di maggioranza e di opposizione, richiama l'intervento del collega De Laurentiis cui chiede che siano fornite alcune risposte.

Paolo ROMANI (FI), *relatore per la IX Commissione*, nel condividere la rilevanza della questione richiamata dal deputato De Laurentiis, che ha evidenziato in particolare il tema della disciplina della raccolta pubblicitaria, ritiene che la questione potrà essere più opportunamente affrontata nell'ambito della problematica più generale che attiene al tema della pubblicità piuttosto che nella definizione delle specifiche parti del provvedimento oggetto del messaggio presidenziale.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, sottolinea comunque che la decisione da assumere oggi riguarda le modalità di esame del provvedimento da parte delle Commissioni, senza che questo pregiudichi la successiva fase di discussione in Assemblea.

Tenuto conto del dibattito svoltosi e di quanto stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, dell'8 gennaio scorso, propone quindi di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, avvertendo che, qualora la proposta risultasse approvata, le parti oggetto del messaggio si intendono quelle già specificate.

La Commissione delibera quindi di limitare l'esame del provvedimento alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

Ferdinando ADORNATO, *presidente*, avverte che, alla luce di tale decisione, saranno esaminati soltanto gli emendamenti riferiti alle parti oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17 di lunedì 19 gennaio e che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere l'esame degli emendamenti, al fine della trasmissione del testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva, entro mercoledì 21 gennaio, in modo da poter votare il conferimento del mandato al relatore entro la giornata di venerdì 23 gennaio. A tal fine,

saranno pertanto previste sedute delle Commissioni riunite nella prossima settimana, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite VII e IX Resoconto di mercoledì 21 gennaio 2004

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 gennaio 2004. - Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 14.30

Riassetto del sistema radiotelevisivo C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-30353043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-35673588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 gennaio 2004.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) al provvedimento in esame. Avverte inoltre che gli emendamenti presentati dal deputato Butti sono stati sottoscritti dal deputato Meroi.

Comunica inoltre che, avendo l'Assemblea deliberato, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, la limitazione della discussione alle sole parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica, devono considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione degli identici emendamenti 2.7 Colasio e 2.3 Duca, dell'emendamento 2.1 dei relatori, degli emendamenti 2.9 Rognoni, 2.4 Gentiloni, 2.8 Colasio, 2.13 Gentiloni; tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione dell'emendamento 5.9 dei relatori; tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 14.

Con riferimento all'articolo 15, avverte che devono ritenersi inammissibili gli emendamenti Colasio 15.51 e 15.9, salvo che siano riformulati come sostitutivi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 15; gli emendamenti Gentiloni 15.22 e Colasio 15.23, in quanto - seppur formalmente riferiti all'articolo 15 - affrontano questioni nuove rispetto al contenuto dell'articolo 15, commi da 1 a 6, e non conseguenti ai rilievi del messaggio del Presidente della Repubblica; gli emendamenti Colasio 15.32, Rognoni 15.33, Colasio 15.34.

Avverte quindi che gli emendamenti Rognoni 15.35, Tarantino 15.37 e 15.38 sono ammissibili a condizione che siano riformulati come commi aggiuntivi dopo il comma 6, considerato che il contenuto degli emendamenti appare comunque inerente alle parti ritenute oggetto del messaggio. Avverte che sono inoltre inammissibili gli emendamenti Tarantino 15.36 e Gentiloni 15.50; tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 22; tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 23, ad eccezione degli emendamenti 23.46 Carra e 23.47 dei relatori. Avverte che l'articolo aggiuntivo Rognoni 23.02 è invece ammissibile - considerato che il suo contenuto appare comunque inerente alle parti ritenute oggetto del messaggio - a condizione che sia riformulato come commi aggiuntivi all'articolo 25.

Avverte che sono inammissibili tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 26 a 28, ad eccezione dell'emendamento Colasio 28.2, purché riformulato, per quanto riguarda il riferimento alla lettera c), limitatamente al richiamo dei commi da 1 a 7 dell'articolo 15 della legge n. 223 del 1990. Per

quanto riguarda poi l'emendamento Grignaffini 28.1, il quale è estraneo alle parti cui si è deciso di limitare la discussione, sottolinea che esso affronta questioni già sollevate, che riguardano la corretta formulazione del testo. Al riguardo, ritiene che la questione posta non sia in realtà fondata considerato che la volontà del legislatore di mantenere l'operatività della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi risulta con chiarezza dal testo del provvedimento, considerato in particolare che l'articolo 28, comma 1, lettera a), mantiene espressamente in vigore l'articolo 4 della legge n. 103 del 1975 che disciplina le funzioni della Commissione di vigilanza; che al medesimo articolo 28 viene «fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 20» del progetto di legge che, recando disposizioni riguardanti la RAI, richiama più volte la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; che l'articolo 20 del progetto di legge attribuisce espressamente alla Commissione di vigilanza nuove funzioni (espressione del parere per la nomina del Presidente RAI, formulazione della lista di candidati per la nomina da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei membri del CDA fino alla completa alienazione della partecipazione statale; elezione di sette membri del CDA fino a che il numero di azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale RAI). Osserva che, ove a seguito dell'esame in Commissione i dubbi interpretativi al riguardo non fossero del tutto superati, le Commissioni si faranno carico di valutare l'opportunità di proporre all'Assemblea una soluzione di coordinamento formale.

Ricorda inoltre che la Conferenza dei presidenti di Gruppo, nella riunione di ieri, 20 gennaio 2004, ha confermato che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame avrà luogo lunedì 26 gennaio 2004. Al fine di rispettare tale scadenza, consentendo alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il prescritto parere, occorre concludere l'esame degli emendamenti entro la giornata odierna. Propone pertanto che la presente seduta delle Commissioni riunite prosegua anche nella serata, a partire dalle ore 21.

Giorgio PANATTONI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda la deliberazione con la quale, poco prima dell'inizio della seduta della Commissione, l'Assemblea ha limitato l'esame del provvedimento alle sole parti che formano oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica. Evidenzia, al riguardo, come l'elenco delle parti proposto all'Assemblea - e da essa approvato - includa anche le disposizioni contenenti termini temporali scaduti o in scadenza, che non erano invece contemplate nella proposta di limitazione presentata alle Commissioni riunite. Osserva che ad alcuni dei termini temporali in questione sono legati problemi rilevanti, sottolineando in particolare come l'ormai inevitabile differimento dell'avvio della privatizzazione della RAI - di cui all'articolo 21 del progetto di legge in esame - comporti conseguenze anche sulle politiche per la diffusione della tecnologia digitale, atteso che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 21 stesso, i proventi attesi dalla privatizzazione sono destinati per il 25 per cento al finanziamento di incentivi di diffusione presso le famiglie italiane di apparecchi idonei alla ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale.

Rilevato, quindi, come per la formulazione di emendamenti riferiti alle nuove parti individuate dall'Assemblea e per la riformulazione degli emendamenti altrimenti inammissibili occorra consentire tempi congrui, chiede che sia fissato un termine adeguato per la presentazione degli stessi in Commissione.

Inoltre, anche alla luce dei nuovi elementi intervenuti - quali, in particolare, l'ampliamento alle parti contenenti termini e la questione dell'articolo 1 della legge n. 103 del 1975, relativa alla Commissione di vigilanza sulla RAI - chiede alla Presidenza di adoperarsi formalmente affinché l'avvio della discussione sulle linee generali in Assemblea, fissato per il 26 gennaio, sia posticipato in modo da consentire alle Commissioni riunite un esame non affrettato, tanto più considerata la rilevanza politica del provvedimento in esame e l'attenzione richiesta dal suo carattere sistematico.

Andrea COLASIO (MARGH-U), dichiarando di condividere le considerazioni svolte dal deputato Panattoni, chiede che siano assicurati congrui tempi per la predisposizione degli emendamenti riferiti alle parti ulteriori recate dalla proposta deliberata in Assemblea e per la riformulazione degli

emendamenti già presentati, dove suggerita dal Presidente come condizione per l'ammissibilità di essi. Al riguardo, chiede chiarimenti circa la valutazione di inammissibilità riferita agli emendamenti Rosato 5.10 e 5.11, che riguardano l'articolo 5, comma 1, lettera l), invitando la Presidenza a rivedere tale decisione.

Propone quindi, a nome del proprio gruppo, che il termine per la presentazione di emendamenti alle nuove parti sia fissato alle ore 21 della giornata odierna e che l'esame degli emendamenti riprenda alle ore 9 di domani.

Paolo ROMANI, *presidente*, ricordato che le Commissioni riunite limiteranno l'esame del progetto di legge alle sole disposizioni che la deliberazione dell'Assemblea individua quali parti oggetto del messaggio del Capo dello Stato, fa quindi presente che gli emendamenti all'articolo 5, comma 1, lettera l) sono ammissibili solo se riferiti alla parte della disposizione che richiama il decreto legislativo n. 198 del 2002. Sottolinea altresì la grande disponibilità manifestata finora dalla Presidenza che, dopo un ampio lavoro istruttorio, ha deciso di ritenere ammissibili anche quegli emendamenti il cui contenuto appare comunque inerente alle parti ritenute oggetto del messaggio, purchè riformulati riferendoli agli articoli richiamati nella deliberazione dell'Assemblea. Quanto alla richiesta di differimento dell'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea, ricorda che nella riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo, che ha avuto luogo nella giornata di ieri, quando è stato deciso di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di limitazione ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del Regolamento, la questione non è stata sollevata pur sapendo che tale deliberazione avrebbe necessariamente ristretto i tempi a disposizione per l'esame da parte delle Commissioni.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ribadisce che le modifiche alle disposizioni recanti termini temporali non sono di poco conto, considerato che intorno a detti termini si intrecciano processi e percorsi che interessano l'intero provvedimento, di modo che il cambiamento delle date può costituire un intervento su aspetti sostanziali. Ricorda nuovamente, al riguardo, il problema della insufficiente copertura finanziaria delle iniziative per la promozione della tecnica digitale conseguente al mancato avvio della privatizzazione della RAI nei termini previsti originariamente.

Angelo SANZA (FI), auspicando che non abbia luogo un contrasto tra la maggioranza e l'opposizione, e ricordato che il contenuto del provvedimento è stato ormai approfondito a sufficienza nel corso dell'ampio *iter* parlamentare che si è svolto in questi mesi, si dice dell'avviso che l'organizzazione dei lavori nelle Commissioni riunite debba mantenersi in linea con le scelte già definite nella Conferenza dei Presidenti di gruppo. Ritiene quindi opportuno che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti riferite a termini scaduti o di prossima scadenza sia fissato alle ore 18 di oggi.

Andrea COLASIO (MARGH-U) propone che il predetto termine sia fissato alle ore 20 per consentire un tempo congruo per la predisposizione degli emendamenti.

Giorgio PANATTONI (DS-U) sottolinea l'esigenza di rinviare quindi l'esame degli emendamenti alla seduta delle ore 21 in modo da poter esaminare attentamente la valutazione di inammissibilità comunicata dalla Presidenza e di poter esaminare anche gli emendamenti riferiti ai termini.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, nel sottolineare come quanto da ultimo richiesto dal deputato Panattoni non risponda alla prassi finora seguita e che non vede impedimenti ad avviare l'esame degli emendamenti che riguardano gli articoli che non contengono termini scaduti o in scadenza, propone che il termine per la presentazione di emendamenti alle parti riferite a termini scaduti o di prossima scadenza sia fissato alle ore 20 di oggi.

La Commissione concorda.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.1 dei relatori. Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Colasio 2.7 e Duca 2.3, nonché sugli emendamenti Rognoni 2.9, Gentiloni 2.4, Colasio 2.8 e Gentiloni 2.13.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni riunite respingono gli identici emendamenti Colasio 2.7 e Duca 2.3.

Giorgio PANATTONI (DS-U) osserva che l'emendamento 2.1 dei relatori riveste un'importanza centrale nel provvedimento in quanto interviene su una nozione, quella di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), che è stata oggetto di numerosi rilievi; al riguardo ricorda in particolare le incertezze concernenti l'ammontare del SIC e la sua composizione, nonché il giudizio dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, secondo la quale il SIC, come definito dalla proposta di legge in esame, sarebbe un mercato non significativo, indefinito e inadatto ai fini *antitrust* che la norma che lo introduce si propone; difficoltà alle quali ritiene che l'emendamento dei relatori non fornisca una soluzione. Quindi, proponendo una lettura comparativa della norma che definisce il SIC - ovvero l'articolo 2, comma 1, lettera g) del progetto di legge in esame - e dell'emendamento 2.1 dei relatori, che sostituisce per intero il testo della definizione del SIC, chiede delucidazioni circa le effettive modifiche che, attraverso l'emendamento, il relatore intende apportare alla definizione. Chiede in particolare se le «imprese radiotelevisive» e quelle «di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici» siano un mercato più ampio oppure meno rispetto alla «radio e televisione»; se le «imprese dell'editoria quotidiana, periodica, libraria, elettronica, anche per il tramite di internet» siano qualcosa di diverso rispetto alla «stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet».

Auspica che vi sia la disponibilità a dissipare le perplessità evidenziate, spiegando con precisione, anche mediante una nota tecnica, le differenze tra il SIC come attualmente definito dalla proposta di legge in esame e il SIC come definito dall'emendamento 2.1 dei relatori. Aggiunge che la richiesta di chiarimento riguarda, in definitiva, l'effettiva composizione del SIC e le dimensioni di esso, osservando che in particolare la introduzione dell'attività «cinema» al posto delle imprese di produzione e distribuzione delle «opere cinematografiche», nonché l'aggiunta nel SIC delle «iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni» induca a credere che il SIC sia stato ampliato anziché ridotto come chiedeva il Capo dello Stato. A questo riguardo, ricordato che gli organi di stampa riferiscono di un emendamento della maggioranza volto a ridurre in misura rilevante l'ammontare del SIC, in particolare a ridurlo da circa 32 milioni di euro a circa 25 milioni di euro, chiede che sia chiaramente illustrato il metodo di calcolo che ha indotto a dette valutazioni.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) ritiene che le questioni sollevate dal deputato Panattoni debbano essere oggetto della massima attenzione da parte delle forze politiche. Si discute, infatti, in merito ad una legge di sistema che ha indubbe implicazioni di rilievo politico-istituzionale, nonché pregnanti riverberi in materia di libertà di mercato e di pluralismo informativo. Ritiene, in particolare, che le decisioni assunte dalla maggioranza dimostrino una completa sordità rispetto ai rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Assai grave appare poi la scelta di escludere dalle parti oggetto di esame la materia delle telepromozioni. Ciò premesso, ritiene assolutamente non convincente la ridefinizione del SIC proposta con l'emendamento 2.1 dei relatori, in quanto comprende mercati eterogenei e non contigui. Si tratta, a suo avviso, di un aggregato di prodotti e servizi di natura alquanto diversa, estraneo ad ogni tipo di

tutela *antitrust*. Sarebbe pertanto opportuna una più adeguata riformulazione del SIC, anche ispirandosi alle previsioni della legge cosiddetta «legge Maccanico» al riguardo.

Andrea COLASIO (MARGH-U) ritiene che la definizione del SIC sia assolutamente rilevante, in quanto è prodromica alla individuazione di eventuali posizioni dominanti. Il rischio che il provvedimento possa non ostacolare, o addirittura favorire, la costituzione di posizioni dominanti rappresenta uno dei nodi essenziali del messaggio presidenziale di rinvio del provvedimento in titolo. È fondamentale, a suo avviso, quantificare il SIC, in quanto soltanto in tal modo è possibile individuare quella quota del 20 per cento, superata la quale potrebbe darsi luogo alla formazione di posizioni dominanti. Ritiene pertanto di primaria importanza una ridefinizione degli aspetti di natura quantitativa del SIC, come condizione necessaria a garantire la concorrenzialità del mercato, e quindi un adeguato livello di pluralismo. Espone rilievi critici circa l'emendamento 2.1 dei relatori, in quanto lascia ampi margini di indeterminatezza in ordine alla specificazione del SIC. Il SIC, in tale emendamento, si configura come un «affastellamento» di mercati non contigui ed eterogenei, come tale inadeguato al fine di contenere il potere di mercato delle imprese, non potendosi sulla sua base riscontrare alcuna posizione dominante. Ai fini della corretta definizione del SIC, sarebbe opportuno fare riferimento alla sostituibilità dei beni: solo in tal modo si potrebbe individuare in modo congruo l'eventuale presenza di una posizione dominante. Segnala quindi che questa definizione del SIC rischia di rendere più difficile, se non impossibile, l'esercizio dei compiti di vigilanza sui mercati attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che rappresentano un presupposto imprescindibile per garantire il pluralismo nel settore dell'informazione. È fermamente convinto che il superamento dell'attuale assetto duopolistico in campo televisivo possa realizzarsi soltanto con una definizione del SIC che sia priva di ambiguità e scientificamente fondata.

L'emendamento proposto dal relatore non risolve i problemi in campo, limitandosi ad escludere dal SIC le sole imprese fonografiche e librerie. Risulta così elusa la questione fondamentale, che consiste nella definizione di criteri e metodiche chiari e condivisibili. Per tali ragioni, ritiene l'emendamento 2.1 dei relatori assolutamente non idoneo a garantire il pluralismo nell'informazione.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, segnala l'opportunità che i contenuti dell'emendamento 2.1 siano valutati congiuntamente a quelli dell'emendamento 15.2 dei relatori, che definisce la disciplina *antitrust* nel SIC: in tal modo risulterebbero probabilmente più chiare le rilevanti modifiche che essi propongono.

Ettore ROSATO (MARGH-U) ritiene che l'emendamento 2.1 dei relatori non sia sostanzialmente innovativo: si assiste, a suo avviso, a una revisione puramente formale della definizione del SIC, che non è assolutamente idonea a dare risposta alle questioni sollevate dal Presidente della Repubblica. Si riferisce, in particolare, alla mancanza di una quantificazione specifica del SIC, come pure all'aggiramento della questione relativa alla raccolta pubblicitaria. Al proposito, ricorda che nel messaggio di rinvio è espressamente richiamata la necessità di evitare il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela.

Concludendo, invita pertanto la maggioranza a rivedere la posizione che l'ha portata ad escludere dal confronto parlamentare la controversa questione delle telepromozioni, e si associa alla richiesta di chiarimenti in ordine alla effettiva composizione del SIC, anche attraverso la presentazione di una scheda tecnica in cui siano specificate in modo compiuto le varie voci che in esso concorrono.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, considerata l'imminenza della ripresa della seduta dell'Assemblea, propone, in ordine al seguito dei lavori delle Commissioni, che - in mancanza di nuove indicazioni da parte della Conferenza dei presidenti di Gruppo circa l'avvio della discussione in Assemblea - il seguito dell'esame del provvedimento abbia luogo alle 21 di

oggi. Inoltre, come già convenuto, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti alle parti del progetto di legge che recano termini scaduti o di prossima scadenza è fissato alle ore 20 di oggi. Ritiene altresì possibile, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, prevedere che gli interventi in sede di discussione degli emendamenti abbiano luogo fino alle 23, passando quindi alle votazioni sui medesimi, da concludere comunque entro le 24, in modo da poter tempestivamente trasmettere il testo modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Giorgio PANATTONI (DS-U) non concorda con la proposta del presidente in quanto ritiene che sia innanzitutto necessario attendere la presentazione da parte della presidenza di un prospetto tecnico che specifichi, dal punto di vista quantitativo, in modo compiuto e preciso il SIC. Ricorda peraltro che la Commissione Cultura è impegnata, nella serata odierna, nella votazione della proposta di parere attinente al decreto attuativo della riforma scolastica. In conclusione ribadisce di non poter aderire alla proposta testè formulata.

Ferdinando ADORNATO, *presidente della VII Commissione*, intende precisare che, nella giornata di ieri, si è esaurita la discussione generale sul decreto concernente la scuola e che pertanto, nella serata odierna, l'esame dovrebbe concludersi tempestivamente nell'arco di un'ora con le dichiarazioni di voto e il conseguente voto sulla proposta di parere.

Paolo RICCIOTTI (FI) è favorevole alla proposta del presidente, in quanto, a suo avviso, non si può ulteriormente rinviare l'approvazione di una legge, quale quella in esame, così piena di significato politico.

Andrea COLASIO (MARGH-U) non concorda con la proposta presidenziale e ricorda che la Commissione cultura è impegnata nell'esame di un provvedimento rilevante e strategico per il Paese, in ordine al quale l'opposizione si riserva di presentare la sua proposta alternativa di parere. Non dovrebbe pertanto, a suo avviso, aver luogo la convocazione delle Commissioni riunite nella serata odierna.

Paolo ROMANI, *presidente e relatore per la IX Commissione*, conclusivamente, preso atto delle posizioni dei vari gruppi, ribadisce la proposta precedentemente formulata, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite VII e IX Mercoledì 21 gennaio 2004

ALLEGATO

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447- 3454-3567-3588-3689-D)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) produttore di contenuti: il soggetto che svolge attività di produzione audiovisiva;
d-ter) produttore indipendente di contenuti: il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori di rete o fornitori di contenuti.

***2. 5.**Giulietti, Sasso.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) produttore di contenuti: il soggetto che svolge attività di produzione audiovisiva;
d-ter) produttore indipendente di contenuti: il soggetto europeo non controllato da o collegato a operatori di rete o fornitori di contenuti.

***2. 6.**Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) "fornitore non profit di contenuti di valore civico e sociale" il soggetto costituito in forma di associazione non riconosciuta o di associazione riconosciuta o di cooperativa ordinaria ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile o di piccola società cooperativa di cui alla legge n. 266 del 7 agosto 1997, o di cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, con espressa esclusione dei partiti, dei sindacati, delle fondazioni bancarie e degli enti morali e religiosi che, svolgendo la propria attività senza fini di lucro, ha la responsabilità editoriale nella predisposizione di programmi televisivi o radiofonici di preminente interesse civico, sociale e culturale e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione, anche ad accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica. Ogni riferimento contenuto nella presente legge ai fornitori di contenuti si intende rivolto anche ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale purché ne agevoli l'attività e l'accesso alle frequenze e l'uso delle stesse e non contrasti con quanto specificamente dettato per gli stessi.».

2. 2.Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

***2. 7.**Colasio, Carra, Gentiloni Silveri, Lusetti, Maccanico, Pasetto.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

***2. 3.**Duca.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni.

2. 1.I Relatori.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico che comprende le imprese o rami di imprese radiotelevisive, dell'editoria quotidiana, periodica ed elettronica destinata al consumo, anche per il tramite di Internet;

2. 9.Rognoni, Panattoni, Albonetti, Adduce.

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: le imprese dell'editoria fino a: Internet.

2. 4.Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: le imprese dell'editoria fonografica fino alla fine.

2. 8.Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: periodica, libreria, elettronica.

2. 13.Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica effettuata con rete che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale e tutti capoluoghi di provincia.

2. 10.Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica effettuata con rete che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale.

2. 11.Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) «ambito nazionale» l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o radiofonica effettuata con rete che assicuri almeno la copertura dell'80 per cento della popolazione nazionale.

2. 12.Panattoni, Rognoni, Raffaldini, Tidei.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: o di fornitore di contenuti radiofonici inserire le seguenti: o di fornitore non profit di contenuti di valore civico e sociale.

Conseguentemente al comma 1, lettera b), è inserito in fine il seguente periodo: dall'elencazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di forniture non profit di contenuti di valore civico e sociale dovranno essere esclusi - anche in deroga alla legislazione vigente e a quanto previsto dal seguente articolo 16), comma 2, lettera d) - la potenzialità economica del soggetto richiedente e ogni altro requisito di carattere economico-patrimoniale, il personale dipendente e gli indici di ascolto, dandosi invece particolare rilevanza alla qualità del progetto presentato.
5. 1.Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Al comma 1, lettera e) sostituire l'alinea con la seguente:

e) obbligo per tutti gli operatori di rete e per gli operatori che diffondono programmi ad accesso condizionato via cavo o satellite che si trovano in posizione dominante o esclusiva:»
5. 3.Giulietti, Albonetti, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, lettera e), punto 2, dopo le parole: a condizioni di mercato inserire le seguenti: e, per quanto concerne i fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale, al 10 per cento del costo netto documentato, da verificarsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. 4.Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 2) inserire il seguente:

2-bis) di dare accesso alla propria rete trasmissiva ai fornitori di contenuti che ne facciano richiesta, secondo le norme che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce in un regolamento da adottare entro il 30 aprile 2004 conformemente ai seguenti criteri direttivi:

a) stabilire norme a garanzia dell'accesso, in condizioni di parità di trattamento, alle radiofrequenze degli operatori di rete o alla piattaforma degli operatori che diffondono programmi ad accesso condizionato via cavo o satellite, da parte di fornitori di contenuti ad essi non direttamente o indirettamente riconducibili, i quali rappresentino un particolare valore per il sistema televisivo nazionale o locale;

b) definire le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete o operatori che forniscono servizi ad accesso condizionato via cavo o satellite, ivi inclusi l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro e la determinazione di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

c) definire, sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio di ulteriori licenze;

d) stabilire norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze e la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete e agli operatori che forniscono servizi ad accesso condizionato via cavo o satellite.

5. 13.Giulietti, Albonetti, Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 1, lettera e), dopo il punto 3) inserire il seguente:

4) di rispettare rigorosamente, a pena di revoca della licenza, la riserva del dieci per cento della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, a favore dei fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale di cui al seguente articolo 8.

5. 5.Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: fornitori di contenuti radiotelevisivi inserire le seguenti: ivi inclusi dei fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale,.

5. 2. Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

5. 6. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) la concessione o l'autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva costituisce titolo per ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture.

5. 7. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto di chiedere al comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture.

5. 8. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: diritto di ottenere dal, con le seguenti: titolo di chiedere al.

5. 10. Rosato.

Al comma 1, lettera l) sostituire la parola: eserciti, con le seguenti: da esercire.

5. 11. Rosato.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 con le seguenti: vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

5. 9. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. L'accesso alla diffusione per le opere realizzate dai produttori indipendenti di contenuti, fino alla completa sostituzione del sistema analogico con quello digitale, dovrà essere garantita e regolamentata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato, anche attraverso misure transitorie che prevedano specifici obblighi in capo agli attuali concessionari.

5. 12. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

ART. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'attività di informazione radiotelevisiva, esercitata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle emittenti private operanti in concessione nazionale, è svolta nel rispetto dei principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

6. 1.Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Buemi, Bellillo, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 1, sostituire le parole: costituisce un servizio di interesse generale *con le seguenti:* è esercitata nel rispetto dei principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

Consequentemente sopprimere, in fine, le parole: ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

6. 2.Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Pisicchio, Buemi, Bellillo, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», ha funzioni di indirizzo generale e di vigilanza ad essa attribuite dalle disposizioni di legge vigenti per la società concessionaria di servizio pubblico ed esercita per le emittenti private operanti in concessione nazionale le sole funzioni di vigilanza, in ordine all'indipendenza, obiettività e pluralismo dei programmi di informazione e di comunicazione politica, secondo quanto disposto al comma 1 del presente articolo ed i principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

1-ter. La Commissione ha poteri di controllo in ordine alla propaganda, pubblicità ed informazione politica e garantisce l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale. Le trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale operanti in concessione nazionale sono disciplinate, nelle modalità e nei tempi, dal regolamento e dai provvedimenti attuativi adottati dall'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249. La Commissione verifica il rispetto delle norme in materia di rettifica.

1-quater. La Commissione informa il Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni dei pareri di contestazione promossi in ordine ai casi di violazione da parte delle emittenti private delle norme vigenti e dei requisiti necessari al rilascio delle concessioni nazionali. L'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, acquisiti i pareri della Commissione in merito ai casi di violazione, opera conseguentemente, in base alle norme che ne regolano il funzionamento, ed esprime, entro tre giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sulle contestazioni. Le emittenti radiotelevisive, nei confronti delle quali sia stata promossa procedura di contestazione, sono chiamate, entro tre giorni dal momento in cui i pareri della Commissione siano loro pervenuti, a trasmettere le proprie motivazioni alla Commissione. La Commissione, non oltre tre giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, propone all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni di adottare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 o delibera di non procedere.

1-quinquies. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, la Commissione predispone uno schema di relazione sull'informazione che viene inviato al Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni. Entro trenta giorni il Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni esprime il parere conseguente e lo trasmette al Presidente della Commissione. Ricevuto il parere del Presidente dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni, entro il termine di quindici giorni, la Commissione è chiamata ad esaminare ed approvare, a maggioranza dei due terzi dei componenti, la relazione annuale sull'informazione nel sistema radiotelevisivo.

6. 3.Boato, Intini, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Vertone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha funzioni di indirizzo generale e di vigilanza ad essa attribuite dalle disposizioni di legge vigenti per la società concessionaria di servizio pubblico ed esercita per le emittenti private operanti in concessione nazionale le sole funzioni di vigilanza, in ordine all'indipendenza, obiettività e pluralismo dell'informazione e della comunicazione politica, secondo quanto disposto al comma 1 del presente articolo ed i principi di cui al titolo 1, articolo 1, comma 2 della legge 6 agosto 1990 n. 223 ed al presente capo.

6. 4.Boato, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Intini, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Vertone.

ART. 7.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La disciplina del sistema radiotelevisivo tutela, valorizza e sostiene, senza scopo di lucro, l'emittenza a carattere comunitario in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva delle stesse per le emittenti radiofoniche locali a carattere comunitario.

7. 3.Bulgarelli, Pecoraro Scanio.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

7. 2.De Laurentiis, Volontè, Pippo Gianni.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. Al termine dell'articolo 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiungere i seguenti commi:

21-bis. Le porzioni di frequenze assegnate, non utilizzate o non occupate, in ambito locale risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per attività di comunicazione, previa denuncia di inizio attività da inviare all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della denuncia, l'interessato può dare corso all'attività.

21-ter. Con regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le circostanze nelle quali la stessa Autorità può vietare l'utilizzo delle frequenze di cui al comma precedente, per la salvaguardia dell'ordine pubblico e il funzionamento delle reti di diffusione.

7. 1.Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis.

(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale).

1. L'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale promuove, nel pieno rispetto dei principi di cui al precedente Art. 3. i valori e i diritti di libertà, uguaglianza, non discriminazione, solidarietà, giustizia e inserimento sociale e, comunque, più in generale, i valori civici e sociali posti a fondamento della società italiana dalla Costituzione.

2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale e riserva, comunque, il 10% (dieci per cento) della capacità trasmissiva, sia in ambito nazionale, sia in ambito locale, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze terrestri, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale.

3. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa,

devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata radiotelevisiva di interesse civico, sociale e culturale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione Europea e, in particolare, ai fornitori non profit di contenuti di valore civico e sociale. Si applicano i commi 10 e 11 di cui al precedente Art. 7, nonché, se ed in quanto compatibili, i commi 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies del medesimo articolo.

7. 01. Grignaffini, Giulietti, Chiaromonte, Capitelli, Carli, Martella, Lolli, Sasso, Tocci.

ART. 10.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è ammessa oblazione.

10. 1. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è sostituito dai seguenti:
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, devono obbligatoriamente riservare ogni anno una quota non inferiore al 10 per cento degli introiti netti annui derivanti da pubblicità, come risultanti dal bilancio e dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, al reinvestimento in film lungometraggi e cortometraggi italiani ed europei e in programmi specificamente rivolti ai minori. Alla medesima finalità, provvede la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a ciò destinando ogni anno obbligatoriamente una quota, stabilita dal contratto di servizio e comunque non inferiore al 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento.

5-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento di ciascuna delle quote di reinvestimento indicate al comma 5, è destinata all'acquisto di film, prevalentemente destinati alla sala cinematografica, di produttori appartenenti a Paesi dell'Unione europea, ivi compresi quelli realizzati da produttori indipendenti, diversi dalle medesime emittenti televisive o da società a queste collegate o da esse controllate.

10. 2. Grignaffini, Chiaromonte.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o in assenza le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo.

2. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze.

3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinate le modalità di trasmissione, i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi.

10. 01. Duca, Grignaffini, Albonetti, Ruzzante.

ART. 11.

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Il sistema radiotelevisivo favorisce la produzione e la diffusione delle opere audiovisive italiane ed europee, in applicazione delle Direttive n. 89/552/Cee e 97/36/Ce. Tutti i fornitori di contenuti televisivi sono tenuti a rispettare le quote di diffusione e di produzione di opere europee, così come stabilito dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998 n. 122 e secondo le modalità ivi previste.

Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in opere audiovisive, italiane ed europee, realizzate da produttori indipendenti di contenuti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a 6 anni. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

11. 1.Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il sistema radiotelevisivo promuove i prodotti cinematografici e dell'audiovisivo realizzati da produttori indipendenti e garantisce il rispetto delle quote di investimento e di trasmissione di programmi definite dalle direttive comunitarie e dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

1-ter. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero di produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

1-quater. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartire sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

1-quinquies. Le emittenti radiotelevisive possono acquisire i diritti di trasmissione dei prodotti audiovisivi realizzati da produttori indipendenti per un periodo non superiore a sei anni.

1-sexies. I contratti di compravendita di diritti per la trasmissione di produzioni, qualora riguardino lo sfruttamento su una pluralità di modalità distributive, devono indicare il valore attribuito a ciascun utilizzo.

11. 2.Giulietti, Capitelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive riserva una quota non inferiore al 40 per cento dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie alla responsabilità editoriale di soggetti ovvero produttori indipendenti e comunque non controllati o collegati con il gestore della piattaforma.

1-ter. Ciascun gestore di piattaforme radiotelevisive a pagamento riserva il 10 per cento dei propri proventi da abbonamento all'investimento in prodotti audiovisivi e cinematografici realizzati da produttori indipendenti, non controllati o collegati a soggetti destinatari di licenza di diffusione, da ripartirsi sul numero totale dei canali irradiati a pagamento sul territorio nazionale.

11. 3.Giulietti, Grignaffini, Chiaromonte.

ART. 12.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica la corrispondenza fra l'attuale dotazione ed utilizzo di radiofrequenze in tecnica analogica da parte dei soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono attività di radiodiffusione, con i criteri e le finalità del piano di cui al comma 3.

3-ter. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono ritenute indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni radiotelevisive in ambito nazionale o locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione, dando priorità alle emittenti che abbiano copertura inferiore, ivi incluse quelle prive di copertura.

3-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge invia una relazione al Parlamento sugli esiti della verifica di cui al comma 3-bis.

12. 1. Panattoni, Mazzarello, Susini, Tidei.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le radiofrequenze eventualmente resesi disponibili in ottemperanza all'applicazione dei limiti in materia di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono riassegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le procedure previste dalla normativa vigente anche per la sperimentazione di trasmissione di programmi via etere terrestri in tecnica digitale, garantendo la pluralità dei soggetti operatori e nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

12. 2. Panattoni, De Luca, Albonetti, Capitelli.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

7-bis. L'attività di radiodiffusione nazionale, pubblica e privata, è disciplinata, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge e nelle altre leggi dello Stato sul sistema delle comunicazioni, dall'Autorità e dal Ministero delle comunicazioni che rilascia le abilitazioni per la diffusione in tecnica analogica e digitale; eventuali casi di contenzioso interferenziale e la compatibilizzazione radioelettrica, tra soggetti operanti in ambito nazionale e tra questi e quelli operanti in ambito locale, sono di competenza amministrativa del Ministero delle comunicazioni che la esercita direttamente attraverso la Direzione generale autorizzazioni e concessioni.

7-ter. Nell'attività prevista al precedente comma, il Ministero delle comunicazioni procede, nel dirimere le controversie, senza alcuna prevalenza di principio considerando i soggetti parimenti esercenti pubblico servizio a condizione che esercitino l'attività di radiodiffusione a seguito di concessione o titolo abilitativo equipollente e nelle condizioni previste dal predetto atto.

12. 3. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. I casi di contenzioso interferenziale e la compatibilizzazione radioelettrica, tra soggetti operanti in ambito nazionale e tra questi e quelli operanti in ambito locale, sono di competenza amministrativa del Ministero delle comunicazioni che la esercita direttamente attraverso la Direzione generale autorizzazioni e concessioni, procedendo, nel dirimere le controversie, senza alcuna prevalenza di principio, considerando i soggetti parimenti esercenti pubblico servizio a condizione che l'attività di radiodiffusione sia svolta a seguito di concessione o titolo abilitativo equipollente e nelle condizioni previste dallo stesso titolo.

12. 4.Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I provvedimenti di licenza ed autorizzazione generale sono rilasciati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

13. 1.Giulietti, Sasso, Tocci, Capitelli.

ART. 14.

Al comma 1, premettere le parole: Ferme restando le disposizioni della legge 31 luglio 1997, n. 249,.

14. 1.Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

Al comma 2, dopo la parola: verifica *aggiungere la seguente:* preventivamente.

14. 2.Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

Al comma 2, dopo le parole: posizioni dominanti *aggiungere le seguenti:* e di controllo ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: di cui all'articolo 15 *aggiungere le seguenti:* o le disposizioni in materia di posizioni dominanti e di controllo di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,

14. 3.Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

Al comma 2, dopo le parole: posizioni dominanti *aggiungere le seguenti:* e di controllo.

14. 4.Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole: adotta un atto di pubblico richiamo *con le seguenti:* blocca, temporaneamente, le acquisizioni.

14. 5.Carra, Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora, anche con riferimento alla fase di sperimentazione delle diffusioni via etere terrestre in tecnica digitale, accerti che un operatore detiene una posizione dominante singola o congiunta nel mercato delle reti di trasmissione televisive digitali, impone a tale operatore obblighi di trasparenza, non discriminazione e remunerazione dei soli costi incrementali di lungo periodo per la realizzazione dell'infrastruttura, accertati mediante separazione societaria.

14. 6.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto.

ART. 15.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

0.1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera d), della

medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

15. 10.Giulietti, Duca, Chiaromonte, Carli.

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15 (*Divieto di posizioni dominanti*). - 1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica. 2. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni. 3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997 n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 51.Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Lusetti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti

radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Sostituire, conseguentemente, la rubrica con la seguente:

(Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria).

15. 9.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

15. 8.Giulietti, Panattoni, Raffaldini, Martella.

Al comma 1, dopo le parole: uno stesso fornitore aggiungere le seguenti: di reti e.

15. 11.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici con le seguenti: più del 10 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 10 per cento dei programmi radiofonici.

15. 13.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici con le seguenti: più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 15 per cento dei programmi radiofonici.

15. 12.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Albonetti, Carra, Maccanico, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis) Gli operatori di rete che siano titolari di più di una licenza individuale per l'uso delle radiofrequenze ai fini della diffusione in tecnica digitale sono tenuti a riservare all'interno dei propri blocchi di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva a condizione eque, trasparenti e non discriminatorie a fornitori di contenuto che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 49. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2 sostituire le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* in ciascun mercato.

15. 14. Rognoni.

Al comma 2, dopo le parole: integrato delle comunicazioni, *aggiungere le seguenti:* di cui all'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Sopprimere, inoltre, il comma 5.

Conseguentemente all'articolo 28, comma 1, lettera f), sostituire le parole: tre periodi, 8, 9 *con le seguenti:* tre periodi.

15. 16. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 2, dopo le parole: nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, *aggiungere le seguenti:* secondo i limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 15. Grignaffini, Sasso, Susini, Albonetti.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 10 per cento.

15. 18. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: 20 per cento *con le seguenti:* 15 per cento.

15. 17. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, sostituire le parole: risorse complessive *con le seguenti:* ricavi complessivi.

15. 1. I Relatori.

Al comma 2, sostituire le parole: del settore integrato delle comunicazioni *con le seguenti:* settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

15. 19. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In

caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da Euro 250.000 a Euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da Euro 100.000 a Euro 500.000 alle imprese televisive locali.

***15. 5.** Pippo Gianni, De Laurentiis.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da Euro 250.000 a Euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da Euro 100.000 a Euro 500.000 alle imprese televisive locali.

***15. 20.** Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Le imprese concessionarie di pubblicità controllate da o collegate con soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali ovvero facenti parte dello stesso gruppo societario di soggetti titolari di oltre due reti televisive nazionali, non possono raccogliere pubblicità per le Imprese televisive locali. In caso di violazione del presente obbligo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applica alla concessionaria di pubblicità una sanzione amministrativa da euro 250.000 a euro 1.000.000 e una sanzione amministrativa da euro 100.000 a euro 500.000 alle imprese televisive locali.

***15. 21.** Mazzuca Poggiolini.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

2-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il numero 3) inserire i seguenti:

- 4) i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;
- 5) i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;
- 6) i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali.

15. 22. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il numero 11) inserire i seguenti:

- 11-bis. i concessionari di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;
- 11-ter. i proprietari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di emittenti radiotelevisive in ambito nazionale e locale;
- 11-quater. i concessionari o i possessori di quote azionarie superiori al 10 per cento di società concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali o locali.

15. 23. Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Pasetto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, dagli investimenti di enti ed imprese in attività di comunicazione attraverso la pubblicità diretta e attività di maggiore diffusione del prodotto realizzata al punto vendita, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento,

dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa, dall'editoria elettronica e annuaristica, da Internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

15. 2. I Relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

I ricavi di cui al comma 2 sono quelli conseguiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), al netto delle transazioni effettuate tra i medesimi soggetti, derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale, da sponsorizzazioni, da televendite, da convenzioni con soggetti pubblici, da provvidenze pubbliche, da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai servizi.

15. 24. Rognoni, Panattoni, Grignaffini, Duca.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, *sopprimere, inoltre, le parole:* dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti e servizi *e le parole:* da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

15. 26. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 3, sopprimere le parole: dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario.

15. 25. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 3, sopprimere le parole: dagli investimenti di enti ed imprese in altre attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti e servizi.

15. 27. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 3, sopprimere le parole: da offerte televisive a pagamento, da vendite di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2.

15. 28. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 3, sostituire le parole: relativi ai settori indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2. *con le seguenti:* relativi al settore economico che comprende le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici.

15. 29. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Sopprimere il comma 4.

***15. 39.** Panattoni, Duca, Lolli, Sasso.

Sopprimere il comma 4.

***15. 40.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Luseti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 4, sostituire le parole: al 10 per cento con le seguenti: al 15 per cento.

15. 41. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Luseti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimere il comma 5.

***15. 42.** Rognoni, Panattoni, Capitelli, Sasso.

Sopprimere il comma 5.

***15. 43.** Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Luseti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 6, sopprimere le parole: prima del 31 dicembre 2008.

15. 44. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Luseti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 dicembre 2010.

***15. 6.** De Laurentiis, Volontè, Pippo Gianni.

Al comma 6 sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2010.

***15. 3.** Boato, Zanella, Pisicchio, Rizzo, Intini, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 6, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008 con le seguenti: prima del 31 dicembre 2010.

***15. 4.** Butti, Meroi.

Al comma 6, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008 con le seguenti: fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale, accertato con decisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

15. 45. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Carra, Luseti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 6, sostituire le parole: prima del 31 dicembre 2008, con le seguenti: prima del totale passaggio dal sistema analogico al sistema televisivo digitale terrestre.

15. 46. Giulietti, Rognoni, Panattoni.

Al comma 6 sostituire le parole: acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani con le seguenti: acquisire partecipazioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o

digitale o alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

***15. 7.** Pippo Gianni, De Laurentiis.

Al comma 6 sostituire le parole: acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti:* acquisire partecipazioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

***15. 47.** Lusetti.

Al comma 6, sostituire le parole: acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani *con le seguenti:* acquisire partecipazioni in imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale, nonché in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese di radiodiffusione sonora in ambito nazionale operanti in tecnica analogica o digitale o alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

***15. 48.** Mazzuca Poggiolini.

Al comma 6, dopo le parole: giornali quotidiani *aggiungere le seguenti:* ed imprese radiofoniche.

15. 30. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 6, dopo le parole: editrici di giornali quotidiani *aggiungere le seguenti:* e concessionarie per la radiodiffusione sonora.

15. 31. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Sopprimere il comma 7.

15. 32. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 dopo le parole: La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi, *aggiungere:* in qualsiasi forma realizzati.

15. 33. Rognoni, Giulietti, Duca, Grignaffini.

Al comma 7, lettera a), dopo la parola: spot *aggiungere le seguenti:* televendite e telepromozioni.

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere la lettera b).

15. 34. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249 può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le

forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

15. 35. Rognoni, Giulietti, Tocci, Mazzarello.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Entro il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge le tariffe pubblicitarie delle reti nazionali pubbliche e private dovranno adeguarsi alla media, ponderata rispetto alla popolazione, delle tariffe pubblicitarie costo/contatto delle reti degli altri Paesi europei, con una differenza massima del 20 per cento, con le seguenti modalità:

entro il primo anno dovranno essere non inferiori al 30 per cento della media suddetta;

entro il secondo anno dovranno essere non inferiori al 60 per cento della media suddetta;

entro il terzo anno dovranno essere corrispondenti alla media suddetta.

15. 37. Tarantino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A decorrere dall'inizio del quarto mese successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge le reti televisive nazionali non potranno più trasmettere televendite e/o spot di televendite di qualsiasi durata.

15. 36. Tarantino.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge fatto divieto alle reti televisive nazionali pubbliche e private di acquisire contratti pubblicitari che, nell'anno, prevedano cifre inferiori a 260 mila euro.

15. 38. Tarantino.

Sostituire il titolo del Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO con il seguente:

Capo II TUTELA DEL PLURALISMO NEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO

15. 50. Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Pasetto.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nel contratto nazionale di servizio sono tassativamente individuate le società e le reti della concessionaria che svolgono compiti di servizio pubblico; tali società e reti non possono raccogliere pubblicità e non possono trasmettere pubblicità o sponsorizzazioni.

17. 1. Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato.

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento con le seguenti: in lingua ladina e tedesca per la provincia autonoma di Trento.

17. 2. Boato.

ART. 18.

Sostituire gli articoli 18, 20 e 21 con i seguenti:

Art. 18.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad affidare ad una apposita fondazione, denominata «Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo», il capitale azionario della società RAI-Radiotelevisione italiana. Agli oneri relativi al funzionamento della Fondazione di cui al presente comma si provvede tramite il versamento da parte della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di una quota pari all'uno per cento dei proventi del canone di abbonamento alle radioaudizioni ed alla televisione.
2. La Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo di cui al comma 1, di seguito denominata «Fondazione», diretta da un comitato direttivo formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora la Commissione parlamentare di vigilanza non provveda alla nomina del presidente di cui al comma 2 entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, la stessa è demandata ai quattro componenti del comitato direttivo della Fondazione. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di un mese, i quattro membri decadono automaticamente dall'incarico e non sono rieleggibili.
4. Il mandato dei membri del comitato direttivo della Fondazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del comitato direttivo. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri del comitato direttivo, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al comma 2 entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero comitato, compreso il presidente.
5. Il comitato direttivo della Fondazione nomina e revoca l'amministratore unico della società di gestione, il cui mandato, rinnovabile, dura tre anni. In particolare l'amministratore unico è revocato per gravi squilibri della gestione finanziaria o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto di servizio. La Fondazione approva il bilancio della società entro il 31 marzo di ciascun anno; la Fondazione è garante degli equilibri di bilancio, vigila sul corretto uso delle risorse finanziarie della società, valuta la congruità dell'impiego del finanziamento pubblico rispetto all'efficienza aziendale e alla produzione dei programmi.
6. La Fondazione delibera sulle proposte della società concessionaria di costituzione di società controllate o collegate di cui all'articolo 8, comma 11, ed indica i nominativi dei rappresentanti nei consigli di amministrazione delle medesime società.

Art. 19.
(Gestione del servizio pubblico radiotelevisivo).

1. La gestione del servizio pubblico radiotelevisivo è affidata dalla Fondazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge.
2. La società RAI-Radiotelevisione italiana è organizzata in reti e in testate giornalistiche e assimilate che realizzano i propri progetti editoriali attraverso due distinte divisioni televisive e due distinte divisioni radiofoniche di gestione dei fondi destinati, rispettivamente, ai prodotti e alle

attività di servizio pubblico finanziati con i proventi del canone di abbonamento e ai prodotti e alle attività orientati al mercato finanziati con i proventi della pubblicità.

3. I direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate propongono all'amministratore unico il proprio programma editoriale dettagliando i progetti di produzione e di acquisto e distinguendo le richieste di risorse finanziarie e produttive destinate alle attività di servizio pubblico e alle attività orientate al mercato. L'amministratore unico, al fine del coordinamento dei palinsesti, della migliore efficienza aziendale e del monitoraggio delle attività, si avvale di un comitato costituito dai direttori di ciascuna divisione e dai direttori delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate. Le proposte delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate sono approvate dall'amministratore unico tenendo conto delle compatibilità complessive, finanziarie e produttive, verificate dai direttori di divisione per gli ambiti di propria competenza. I direttori di divisione sono responsabili dell'equilibrio complessivo del bilancio di competenza.

4. L'attuazione dei progetti editoriali delle reti e delle testate giornalistiche e assimilate avviene attraverso l'erogazione, da parte delle divisioni, delle risorse finanziarie e produttive previste nelle richieste approvate. Qualora i direttori delle divisioni riscontrino, nell'attività delle reti e delle testate, rilevanti scostamenti economici e produttivi, singoli e complessivi, dai progetti approvati, li segnalano all'amministratore unico che provvede ai necessari interventi correttivi avvalendosi anche del comitato di coordinamento previsto al comma 3.

5. L'amministratore unico nomina i direttori delle divisioni, delle reti radiofoniche, delle reti televisive e delle testate giornalistiche e assimilate. L'amministratore unico garantisce l'autonomia e la professionalità nelle attività della società e assume i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto dei principi di cui agli articoli da 1 a 9, degli indirizzi generali e dei codici deontologici applicabili. All'amministratore unico affidata la responsabilità della realizzazione degli obiettivi attuativi degli indirizzi trasmessi dalla Commissione parlamentare di vigilanza alla Fondazione. Nei casi in cui la Commissione parlamentare di vigilanza constata, con voto a maggioranza dei due terzi dei componenti, il mancato perseguimento degli indirizzi, invia una relazione al comitato direttivo della Fondazione che adotta i conseguenti provvedimenti e, in caso di particolare gravità, procede alla revoca dell'amministratore unico.

6. La programmazione di servizio pubblico non può essere inferiore al 50 per cento del tempo complessivo di trasmissione e deve essere distribuita in modo equilibrato nelle diverse fasce orarie.

7. I criteri per la separazione contabile fra le divisioni sono definiti dall'Autorità. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alla Commissione parlamentare di vigilanza una relazione sulla funzionalità della modalità di separazione contabile operata dalle divisioni, esprimendosi anche sulla opportunità della loro trasformazione in società separate.

8. Ferme rimanendo le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, la società concessionaria provvede ad iscrivere i relativi proventi nella contabilità riservata al servizio pubblico. Il canone è annualmente adeguato al tasso di inflazione programmato approvato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Esso può essere ulteriormente aumentato in relazione a significativi incrementi quantitativi o qualitativi della attività di servizio pubblico derivanti dagli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza ovvero ad incrementi non prevedibili dei costi di gestione del servizio pubblico per fatti non imputabili alla società concessionaria accertati in sede di approvazione del contratto di servizio con la stessa società.

9. Il controllo della gestione sociale è effettuato ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile da un collegio sindacale composto da tre membri, compreso il presidente, e due supplenti, nominati dalla Fondazione e scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

10. La società RAI-Radiotelevisione italiana può stipulare contratti con pubbliche amministrazioni per la produzione di servizi specifici i cui proventi sono inseriti nella contabilità riservata al servizio pubblico. Nella medesima contabilità sono incorporati i proventi relativi alla commercializzazione dei prodotti della attività di servizio pubblico.

11. La società concessionaria può costituire, previa delibera della Fondazione di cui all'articolo 7, comma 6, società anche con la partecipazione di privati, in particolare per la gestione di singole attività destinate alla diffusione del segnale, alla produzione e alla commercializzazione dei programmi anche a livello internazionale, alla promozione dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e dei nuovi media, allo sfruttamento del marchio. L'amministratore unico, sulla base delle indicazioni del comitato direttivo della Fondazione, nomina i rappresentanti nei consigli di amministrazione nelle società di cui al presente comma secondo le previsioni dei rispettivi statuti. Per le attività definite negli indirizzi generali della Commissione parlamentare di vigilanza come strettamente inerenti al servizio pubblico, la partecipazione azionaria dei privati non può eccedere, complessivamente, la quota del 49 per cento.

Art. 20.

(Attività di servizio pubblico radiotelevisivo).

1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1, l'attività di servizio pubblico vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura l'universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche europee ed italiane significative, la valorizzazione delle produzioni audiovisive europee e nazionali e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.
2. La Commissione parlamentare di vigilanza predispone un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri Paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi e da università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.
3. Sulla base dell'istruttoria acquisita ai sensi del comma 2, la Commissione parlamentare di vigilanza approva a maggioranza di due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 7, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare di vigilanza approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente fissata entro i sei mesi successivi.
4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare di vigilanza approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle emissioni pubblicitarie.
5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato ai sensi del comma 3, l'Autorità provvede, entro il mese successivo, ad indicare alla Fondazione gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza.
6. L'Autorità rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, il Governo predispone lo schema del contratto di servizio della durata di tre anni, che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola modalità e strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il

contratto di servizio è approvato dalla Commissione parlamentare di vigilanza a maggioranza di due terzi dei componenti.

8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza, tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle regioni e nelle province autonome. Fermi restando i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti d'assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome che delibera a maggioranza dei due terzi.

9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare di vigilanza, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviate dall'Autorità.

10. Nei programmi della attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare di vigilanza il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo.

18. 1. Panattoni, Grignaffini, Rognoni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

18. 2. Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 4, sostituire le parole: attività non inerenti al servizio pubblico televisivo, con le seguenti: le società e le reti della concessionaria che non rientrano tra quelle che svolgono compiti di servizio pubblico, individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

18. 3. Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3, di utilizzare, direttamente o indirettamente, ricavi derivanti dalla diffusione di trasmissioni pubblicitarie o di trasmissioni sponsorizzate per finanziarie le società e le reti della concessionaria che svolgono compiti di servizio pubblico, individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

18. 4. Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

ART. 20.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Organi della RAI-Radiotelevisione Italiana).

1. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, la cui provenienza è così ripartita: quattro eletti dal Parlamento in seduta comune con il sistema del voto limitato a uno; uno, che assume le funzioni di Presidente, eletto dalla

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore generale e i direttori dei canali televisivi e radiofonici. Qualora entro il termine di venti giorni non vi abbia provveduto decade dall'incarico.

3. Le dimissioni del presidente o di tre consiglieri provocano la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e delibera con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

20. 4. Maccanico, Pasetto, Gentiloni Silveri, Lusetti, Colasio, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimere il comma 4.

20. 9. Panattoni, Grignaffini, Duca, Raffaldini.

Al comma 4, dopo il secondo capoverso, inserire il seguente: se dipendenti della pubblica amministrazione, sono posti obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo.

20. 10. Giulietti, Duca, Grignaffini.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni, i membri sono rieleggibili una sola volta e per almeno due anni dal termine del mandato non possono intrattenere, direttamente o indirettamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con altre imprese operanti nel settore disciplinato dalla presente legge.

20. 11. Panattoni, Albonetti, Raffaldini.

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Il mandato dei membri del consiglio ha termine in ogni caso dinanzi ad eventuali dimissioni o impedimento del presidente del consiglio di amministrazione.

20. 1. Boato, Pisicchio, Rizzo, Intini, Zanella, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui un rappresentante è riservato alle liste di minoranza.

20. 12. Albonetti, Raffaldini.

Al comma 7, sostituire le parole: formulata sulla base delle delibere della con le seguenti: deliberata dalla.

20. 13. Albonetti, Raffaldini, Duca.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Fino a che il capitale azionario della Società Rai non è ceduto a favore della Fondazione Rai-Radiotelevisione italiana istituita ai sensi della presente legge ed a cui è affidata la gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, che la esercita in concessione secondo le disposizioni della presente legge, il consiglio d'amministrazione è formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il Presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le

dimissioni del Presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri consiglio, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al presente comma entro i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione, compreso il presidente.

20. 14. Panattoni, Duca, Grignaffini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi il 50 per cento del capitale della RAI-radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale connessi con lo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, il consiglio d'amministrazione è formato da cinque persone: quattro componenti sono nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza con il voto limitato a uno; il Presidente è nominato dalla medesima Commissione parlamentare di vigilanza, con maggioranza qualificata dei due terzi. Il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il termine decorre a partire dal 1° aprile successivo alla nomina ed è rinnovabile per una sola volta. Le dimissioni del Presidente non dovute ad impedimento permanente comportano la contestuale decadenza del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno dei membri consiglio, la Commissione parlamentare di vigilanza elegge il nuovo componente con la procedura di cui al presente comma entro i 30 giorni dall'avvenuta comunicazione. Le dimissioni contestuali di tre membri comportano la decadenza dell'intero consiglio d'amministrazione, compreso il presidente.

20. 15. Panattoni, Duca, Grignaffini.

Al comma 9 sostituire la parola: 10 con la seguente: 30.

20. 2. Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Pisicchio, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

Al comma 9, sostituire le parole da: ai fini fino a: favorevole, espresso con le seguenti: ai fini della nomina del consiglio di amministrazione, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica quattro membri eleggendoli con il voto limitato a uno, il restante membro, con funzioni di presidente, è eletto.

Conseguentemente dopo le parole: dei due terzi dei suoi componenti sostituire le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: dalla medesima Commissione.

20. 7. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 9, sostituire le parole da: ai fini con le seguenti: ai fini della nomina del consiglio di amministrazione, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica indicano ognuna due membri eleggendoli con il voto limitato a uno, il restante membro, con funzioni di presidente, è eletto sulla base di una rosa di nomi indicata dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

20. 8. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Lusetti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 9, sostituire le parole da: ai fini della formulazione fino alla fine del penultimo periodo, con le seguenti: le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta comune indicano i cinque membri del consiglio di amministrazione e li

eleggono con il voto limitato a uno; fra questi la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi elegge il presidente con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

20. 5. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Maccanico, Luseti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 9, sostituire le parole: sette membri *con le seguenti:* nove membri.

Conseguentemente sopprimere le parole da: i restanti *fino a:* maggioranza, *sostituire le parole:* la nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso *con le seguenti:* il presidente indicato *e sostituire le parole:* della Commissione *con le seguenti:* dalla Commissione.

20. 6. Colasio, Pasetto, Maccanico, Gentiloni Silveri, Luseti, Carra, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 9, sopprimere le parole: tra cui il presidente.

20. 16. Grignaffini, Duca, Raffaldini.

Al comma 9, ultimo periodo dopo la parola: presidente, *sostituire le parole:* o di uno o più membri, *con le seguenti:* ha termine il mandato dei membri del consiglio. In caso di dimissioni o impedimento di uno o più membri si procede a nuova nomina.

20. 3. Boato, Rizzo, Intini, Zanella, Pisicchio, Bellillo, Buemi, Bulgarelli, Cento, Cima, Di Gioia, Lion, Mazzuca, Pecoraro Scanio, Vertone.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Luseti.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

01. 1. Il sistema radiotelevisivo in tecnica digitale è informato, sia nella fase di sperimentazione sia successivamente all'effettivo completo passaggio dalla diffusione televisiva terrestre in tecnica analogica a quella digitale, al pluralismo delle fonti e alla concorrenza effettiva fra le emittenti che utilizzano reti via etere terrestri, via cavo e via satellite.

23. 11. Grignaffini, Raffaldini, Susini, Tocci.

Al comma 1, sostituire le parole da: esercenti a qualunque titolo *fino alle parole:* nazionale e locale *con le seguenti:* che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo.

23. 3. Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Luseti.

Al comma 1, sostituire le parole: esercenti a qualunque titolo *con le seguenti:* in possesso del titolo concessorio per l'esercizio della.

Conseguentemente al comma 5, sopprimere le parole da: ovvero per il generale *fino alla fine del comma.*

23. 4. Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Luseti.

Al comma 1, sostituire le parole: a qualunque titolo con le seguenti: in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

23. 5.Grignaffini, Capitelli, Duca.

Al comma 1, sostituire la parola: autorizzazione con la seguente: abilitazione.

23. 6.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: possono effettuare con le seguenti: possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive in tecnica digitale. Ottenuta l'abilitazione i predetti soggetti possono effettuare,.

23. 7.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, dopo la parola: possono, inserire le seguenti: previo il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

23. 8.Grignaffini, Lolli, Carli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica,.

23. 2.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole: dei programmi con le seguenti: di lungometraggi cinematografici.

23. 9.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle reti, nonché richiedere fino alla fine del comma con le seguenti: delle reti. I soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri possono richiedere la licenza o l'autorizzazione per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre a condizione che i medesimi:

a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;

b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.

23. 10.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le sperimentazioni di cui al presente comma possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già esercitano a qualunque titolo l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al presente comma.

23. 12.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana il Ministero delle comunicazioni, previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può imporre agli operatori di rete, quale condizione per la licenza o le autorizzazioni di cui al presente comma, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento.

23. 14.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

23. 15.Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Carra, Lusetti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. L'abilitazione alla sperimentazione di cui al comma 1 è altresì rilasciata anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo comma 1 a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati, con propria delibera, dall'Autorità.

1-ter. L'abilitazione di cui al comma 1-bis può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivono congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione e al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

1-quater. Al consorzio di cui al comma 1-ter possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 nonché gli editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale e operativa. Nell'intesa devono essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

1-quinquies. La durata delle abilitazioni non può superare il termine di scadenza della concessione del soggetto abilitato e comunque, anche con riferimento ai soggetti che non sono titolari di concessione, il termine del 25 luglio 2005.

23. 13.Rognoni, Panattoni, Sasso, Tocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le sperimentazioni di cui al comma 1 possono altresì essere effettuate da soggetti diversi da quelli che già esercitano a qualunque titolo l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale o nazionale qualora siano in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'abilitazione per la sperimentazione di cui al comma 1 ed a condizione che entro trenta giorni dal rilascio dell'abilitazione presentino richiesta di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le modalità e con gli obblighi fissati con propria delibera dell'Autorità. Gli stessi soggetti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere le licenze e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre, nel rispetto dei termini e limiti di cui al comma 1.

23. 16.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La sperimentazione è consentita garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all'effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.

23. 17.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Sopprimere il comma 2.

23. 18.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 2, sostituire le parole: La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere effettuata *con le seguenti:* Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, le trasmissioni in tecnica digitale terrestre sono effettuate.

23. 19.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche ai fini del coordinamento internazionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di tali impianti viene reso noto dal Ministero delle comunicazioni nel formato standard previsto dall'European Broadcasting Office.

23. 20.Rognoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Successivamente alla data di cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica le trasmissioni in tecnica digitale sono effettuate esclusivamente mediante l'utilizzo delle frequenze di emissione assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulla base di procedure ispirate ai principi della trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione.

23. 21.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Sopprimere il comma 3.

23. 22.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 3, sopprimere le parole: in ambito nazionale o locale.

23. 23.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 3, dopo le parole: in ambito, *aggiungere la parola:* internazionale,.

23. 25.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 3, sostituire le parole: siano destinate *con le seguenti:* siano impiegate esclusivamente.

23. 24.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 3, dopo le parole: in tecnica digitale *aggiungere le seguenti:* e che gli impianti siano ricompresi nell'elenco di cui al comma 2.

23. 26.Rognoni, Capitelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 3 sarà subordinata all'effettivo utilizzo degli impianti o dei rami d'azienda acquisiti per la trasmissione in tecnica digitale terrestre entro i centottanta giorni successivi al trasferimento degli stessi.

23. 27.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive, *con le seguenti:* In caso di illegittima occupazione da parte di soggetto privo della relativa concessione o autorizzazione.

23. 28.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 4, dopo le parole: televisive *aggiungere le seguenti:* e radiotelevisive.

23. 30.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 4, sostituire le parole: si applica quanto previsto, *con le seguenti:* si applicano, aumentate fino al triplo, le sanzioni previste.

23. 29.Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti.

Al comma 5 sostituire le parole che vanno da: ai soggetti che esercitano legittimamente *fino alla fine del comma con le seguenti:* dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva in virtù di titolo concessorio. Il meccanismo di conferimento della licenza di operatore televisivo è determinato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in un apposito regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, che prevede un'assegnazione delle risorse frequenziali basata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori, proporzionati, e idonei a non cristallizzare l'attuale situazione di fatto e ad incentivare l'entrata di nuovi soggetti concorrenti, completando il processo di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni.

23. 33.Pasetto, Gentiloni Silveri, Colasio, Carra, Lusetti.

Al comma 5, sopprimere le parole da: ovvero per il generale assentimento *fino alla fine del comma.*

23. 31.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1.

23. 32.Panattoni, Sasso, Grignaffini.

Al comma 6, sopprimere le parole: contenuta nella domanda.

23. 34.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce una procedura selettiva sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità, e non discriminazione per il rilascio delle licenze di cui al presente comma.

23. 35.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana il Ministero delle comunicazioni, previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può imporre agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento.

23. 36.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e di tutela della salute umana il Ministero delle comunicazioni, previo parere favorevole dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può imporre agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio della autorizzazione per l'attività di operatore di rete, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento.

23. 37.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Al comma 9, secondo periodo sopprimere le parole: superano o.

23. 38.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che sono dichiarati urbanisticamente o ambientalmente incompatibili dai piani di settore adottati dalle regioni o dalle provincie autonome.

23. 40.Rosato.

Al comma 9, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'ambiente dispone, con onere a carico del titolare dell'impianto, entro 120 giorni dall'attuazione della presente legge, il trasferimento, e nel caso di inadempienza, la disattivazione degli impianti ritenuti non idonei sotto l'aspetto radioelettrico.

23. 39.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Sostituire il comma 10 con il seguente: Il ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative idonee a realizzare gli impianti ricompresi nell'elenco di cui al comma 2 e ad agevolarne la conversione in tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o alla provincia ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), autorizza le ricollocazioni dei suddetti impianti, necessarie per realizzare tali finalità.

23. 41.Rognoni, Sasso.

Al comma 10, sostituire le parole: Il Ministero delle comunicazioni autorizza *con le seguenti:* il Ministero delle comunicazioni, sentite le regioni, autorizza.

Conseguentemente, al comma 11, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle regioni.

23. 42.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Al comma 10, dopo le parole: comma 2, lettera b), autorizza *aggiungere le seguenti:* previo parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

23. 43.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Sopprimere il comma 11.

23. 44.Rognoni, Capitelli.

Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere le parole: solo qualora siano conformi alla normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche.

23. 45.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Sopprimere il comma 14.

23. 46.Carra, Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Lusetti.

Al comma 14, sostituire le parole: di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e in particolare gli articoli da 3 a 9 *con le seguenti:* relative alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

23. 47.I relatori.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

23-bis. (Agevolazioni all'avvio della sperimentazione e limiti al cumulo dei blocchi di diffusione).

1.Fino alla completa cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica, le trasmissioni in tecnica digitale, anche ai fini della sperimentazione, sono effettuate sui canali legittimamente eserciti nonché su quelli eventualmente derivanti dalle acquisizioni.

2. Ferma l'efficacia delle acquisizioni di impianti o di rami di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla

completa cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, al fine di promuovere l'avvio dei mercati delle diffusioni televisive terrestri in tecnica digitale, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari o autorizzati alla diffusione del segnale televisivo su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale o nazionale, nonché tra questi ed ogni altro soggetto, pur se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque di altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su radiofrequenze terrestri in tecnica analogica, a condizione che tali ultimi soggetti siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'Autorità in un apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tenendo conto, in quanto applicabili, degli obblighi previsti per i concessionari per la radiodiffusione in tecnica analogica dalle leggi vigenti nonché dal regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 78 del 1° dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998.

3. L'acquisto di radiofrequenze, come previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, deve essere reso compatibile con il piano di assegnazione delle radiofrequenze in tecnica digitale definito dalla Autorità.

4. Al fine esclusivo di realizzare reti digitali ciascun soggetto può acquisire direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, tutti gli impianti o i rami di azienda di non più di un'altra società concessionaria o autorizzata operante in ambito nazionale.

5. L'efficacia delle acquisizioni di cui al comma 2 è subordinata all'effettiva richiesta da parte del soggetto acquirente dell'abilitazione alla sperimentazione o, quando già possibile, della licenza di operatore di rete in tecnica digitale, che deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi al primo atto di acquisizione.

6. Gli impianti o i rami di azienda acquisiti ai sensi del presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente per la diffusione in tecnica digitale, inclusa quella effettuata in via sperimentale ai sensi della presente legge.

7. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, sino al 31 dicembre 2006, le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e, in particolare, gli articoli da 3 a 9.

23. 01.Rognoni, Panattoni.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

23-bis. 1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.

2. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.

3. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.

23. 02.Rognoni, Grignaffini, Panattoni.

ART. 24.

Sopprimere il comma 3.

24. 1.Panattoni, Grignaffini, Duca, Raffaldini, Albonetti.

Al comma 3, sostituire le parole da: all'articolo 1 fino alla fine del comma, con le seguenti: al comma 14 dell'articolo 23.

24. 2.I relatori.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 27.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 1, sostituire le parole: saranno rese attive con le seguenti: sono rese attive.

25. 1.I relatori.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare:

- a) la quota di popolazione raggiunta dalle nuove reti digitali terrestri;
- b) la presenza sul mercato di decoder a prezzi accessibili;
- c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

3-bis. Entro trenta giorni dal completamento dell'accertamento di cui al comma 3, l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità accerti che non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 28.I relatori.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: reti analogiche, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo ai programmi informativi.

25. 4.Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

Al comma 3, dopo le parole: settore televisivo inserire le seguenti: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte almeno dell'80 per cento della popolazione.

25. 5.Rognoni, Panattoni, Tidei, Duca, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire le parole da: ed eventualmente fino a: dell'accesso ai medesimi con il seguente periodo:

, specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori - decodificatori, assicuri una effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità successivamente all'adozione della relazione di cui al presente

comma verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai successivi commi 7 e 8 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 6. Rognoni.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione.

25. 7. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: attuando condizioni di effettivo pluralismo territoriale, in particolare ripartendo in modo equilibrato e proporzionale al numero di abbonati l'ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione in ambito nazionale tra i centri di produzione e alle sedi regionali.

25. 29. Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 3-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti saranno individuate forme e modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

6-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo sono assegnati per il triennio 2003-2005 complessivi euro 300 milioni. Al relativo onere, pari a 100 milioni per il 2003, 100 milioni per il 2004 e 100 milioni per il 2005, si provvede mediante corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere competenti delle commissioni parlamentari, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 3.

25. 11. Grignaffini, Giulietti.

Al comma 6, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

25. 10. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

Al comma 6 alla fine del secondo periodo dopo le parole: programmi trasmessi in tecnica digitale aggiungere le seguenti: su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.

25. 8. Rognoni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.

25. 9. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

Sopprimere i commi 7 e 8.

25. 15. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Maccanico, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 7, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

25. 14. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 7, sostituire le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti:

Ove, in base all'accertamento svolto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 3-bis, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c).

25. 3. Il Relatore.

Al comma 7, primo periodo, prima delle parole: il numero complessivo di inserire le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica 50 per cento della popolazione.

25. 13. Duca, Grignaffini, Panattoni.

Al comma 7, sostituire le parole da: possono concorrere fino a: 50 per cento della popolazione con le seguenti: possono concorrere a formare la base di calcolo qualora dalla verifica effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi e nei tempi di cui al comma 3, risulti una effettiva possibilità di accesso ai programmi digitali su frequenze terrestri da parte almeno dell'80 per cento della popolazione e relativa a tutti i capoluoghi di provincia.

25. 12. Rognoni.

Al comma 8 sostituire le parole: che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale con le seguenti: rispetto ai quali risulta assicurata una effettiva possibilità di accesso da parte almeno dell'80 per cento della popolazione ed in tutti i capoluoghi di provincia, alla luce della verifica effettuata dall'Autorità ai sensi del comma 3 del presente articolo.

25. 16. Rognoni.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non costituiscano replica simultanea dei programmi diffusi in tecnica analogica.

25. 17. Rognoni.

Al comma 10, sopprimere le parole: in ambito nazionale.

Conseguentemente sopprimere le parole da: tale domanda fino alla fine del comma.

25. 22. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 10, tredicesima riga sostituire previsto dalla legge con: previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

25. 19. Rognoni.

Al comma 10, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

25. 18.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23 della presente legge, fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di aver raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore in ambito locale.

25. 25.Butti, Meroi.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale avranno raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale.

***25. 20.**Pippo Gianni, De Laurentiis.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale avranno raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale.

***25. 21.**Mazzuca Poggiolini.

Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non appena le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale avranno raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il venti per cento della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale.

***25. 26.**Lusetti.

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel rispetto di quanto previsto dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE e 2002/20/CE del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77 della Commissione del 16 settembre 2002.*

25. 23.Rognoni.

*Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale, non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, come distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e*

proporzionati.

25. 24.Rognoni, Duca, Grignaffini.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: la regione autonoma Valle d'Aosta con le seguenti: le regioni autonome.

26. 2.Rosato.

Alla rubrica, sostituire le parole: per la regione autonoma Valle d'Aosta con le seguenti: per le regioni autonome.

26. 1.Rosato.

ART. 27.

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis. 1. Agli operai, impiegati e quadri dipendenti di aziende pubbliche o private esercenti servizi radiofonici o televisivi comunque realizzati come attività di produzione, post-produzione, emissione, edizione e messa in onda, distribuzione e commercializzazione di programmi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni e integrazioni, previa verifica della possibilità di attuare gli strumenti di cui all'articolo 5 della legge 19 luglio 236 e successive modificazioni e integrazioni.

27. 01.Duca, Grignaffini.

ART. 28.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ad esclusione degli articoli, aggiungere: i commi 3, 4 e 5.

28. 1.Grignaffini, Duca.

Al comma 1, sopprimere le lettere c) ed f).

28. 2.Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire il seguente:

c-bis) le parole «8 escluso il comma 10» del comma 1 e «comma 10» del comma 3, dell'articolo 31, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

28. 3.Giulietti.

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite VII e IX Resoconto di giovedì 22 gennaio 2004

SEDE REFERENTE

Giovedì 22 gennaio 2004. - Presidenza del presidente della IX Commissione Paolo ROMANI indi del presidente della VII Commissione Ferdinando ADORNATO. - Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Giancarlo Innocenzi.

La seduta comincia alle 9.10.

Riassetto del sistema radiotelevisivo.

C. 310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689-D, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, e sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 2002.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, 21 gennaio 2004.

Paolo ROMANI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione di ieri, ha stabilito che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame sia rinviato a giovedì 29 gennaio 2004. Le Commissioni proseguiranno l'esame degli emendamenti, oltre che nella seduta odierna, in quella di martedì 27 gennaio, in modo da procedere al conferimento del mandato ai relatori entro mercoledì 28 gennaio.

Avverte, inoltre, che sono stati presentati ulteriori emendamenti dei relatori, riferiti alle parti del provvedimento recanti termini scaduti o di prossima scadenza (*vedi allegato 1*). Infine, avverte che il Governo ha depositato una nota tecnica relativa agli emendamenti dei relatori riferiti agli articoli 2 e 15 (*vedi allegato 2*), secondo quanto richiesto nella seduta di ieri da alcuni dei deputati intervenuti nel dibattito sull'emendamento 2.1.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, nell'illustrare i contenuti della nota tecnica, dopo aver evidenziato che la genericità di alcune voci discende in parte da elementi oggettivi, evidenzia partitamente le differenze tra la delimitazione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) contenuta nel testo rinviato dal Capo dello Stato e quella proposta con gli emendamenti dei relatori, sottolineando come essa comporti sicuramente una significativa riduzione delle risorse economiche ad esso complessivamente riferibili. Elenca, tra l'altro, le «voci» economiche che il nuovo testo eliminerebbe dal SIC.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che alcune delle voci del SIC che si pretende siano eliminate, non sono in realtà comprese neanche nel testo rinviato alle Camere. Apparirebbe perciò più opportuno dire che esse non vengono considerate. Chiede inoltre chiarimenti in ordine al senso letterale della previsione che sono esclusi dal SIC gli «investimenti distributivi» nei settori radiotelevisivo e cinematografico. Poco chiara appare altresì la formula «investimenti realizzati ... in forme di pubblicità». Occorrerebbe inoltre individuare le modalità di valutazione dei ricavi delle

società che svolgono attività sia in comparti ricompresi nel SIC, sia in comparti ad esso estranei, ma comunque contigui.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, dopo aver sottolineato che si è registrato un ampio ventaglio di opinioni in ordine a cosa fosse effettivamente compreso nel SIC, sottolinea che in ogni caso le modifiche che si propone di introdurre sono volte non solo ad eliminare alcune voci, ma anche a ridurre al minimo il margine di indeterminatezza dei vari richiami, conformemente a quanto richiesto anche nel messaggio di rinvio. Chiarisce quindi che, laddove si fa riferimento agli «investimenti distributivi» si intende semplicemente richiamare la stessa attività di distribuzione.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, rileva che, più in generale, il termine «investimenti» è utilizzato nella nota tecnica come equivalente al termine «spese». Quanto alla questione delle società che operano sia in settori compresi nel SIC che in settori contigui, chiarisce che si procederà individuando distintamente i ricavi relativi a ciascun settore, considerando ovviamente solo quelli che rientrano effettivamente nel SIC.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che ulteriori chiarimenti siano necessari in relazione alla delicata questione degli «interscambi» all'interno del SIC, che determina una doppia contabilizzazione di voci, con un conseguente sovradimensionamento del SIC stesso, e quindi un significativo indebolimento dell'efficacia dei limiti *antitrust* ad esso riferiti. Ritiene che su questo specifico punto sarebbe utile un'integrazione della nota depositata dal Governo.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI si riserva di fornire tali integrazioni, sulla base di un opportuno approfondimento.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, sottolinea, in ogni caso, che è del tutto chiaro che l'intento della nuova formulazione è proprio quello di fare riferimento ai soli ricavi finali di determinate attività, eliminando quindi ogni possibile «duplicazione» delle voci.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che su questo punto rimangano evidenti margini di ambiguità; cita, come esempio in tal senso, la voce relativa alla trasmissione di pubblicità nei cinema.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U) chiede che il Governo chiarisca come intenda intervenire, anche al di fuori del provvedimento in esame, al fine di tutelare le imprese di produzione operanti nel settore della *fiction* e negli altri settori produttivi minori, per i quali, a suo modo di vedere, sono necessari specifici e tempestivi interventi.

Esprimendo apprezzamento per la disponibilità mostrata nella redazione della nota tecnica, chiede al Governo ulteriori chiarimenti in ordine all'effettivo ammontare del SIC e alle modalità di calcolo dello stesso. Osserva, al riguardo, che nelle quantificazioni riferite dagli organi di stampa si riscontrano differenze significative, tra 32 miliardi di euro e, addirittura, 65 miliardi di euro. Pone altresì la questione delle telepromozioni, richiamando in proposito un articolo apparso sul *Corriere della sera* di oggi, secondo il quale l'articolo 15, comma 7, nell'escludere le telepromozioni dal computo dei «tetti» di affollamento pubblicitario fissati dalla c.d. «legge Mammi», interverrebbe solo sulle norme relative agli operatori privati - e quindi a Mediaset - e non anche su quelle applicabili alla RAI. In questo modo, al danno derivante in generale dall'ampliamento degli spazi pubblicitari radiotelevisivi, si aggiungerebbe quello di un ulteriore intervento di favore per il solo gruppo Mediaset. Chiede al Governo se tale preoccupazione sia fondata, e in che modo si possa eventualmente porre rimedio a questa grave distorsione.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI, dopo aver precisato che si riserva di fornire successivamente i chiarimenti richiesti in ordine alle ultime due questioni poste dal deputato Giulietti, riconosce, in relazione alla questione della *fiction*, che il Governo si stia muovendo con qualche ritardo, dovuto essenzialmente alla non chiara ripartizione delle competenze ministeriali in materia di prodotti audiovisivi. Annuncia peraltro l'intenzione dei Ministeri interessati, quello delle comunicazioni e quello per i beni e le attività culturali, di attivare al più presto un tavolo di confronto con gli operatori del settore - segnatamente, l'ANICA e l'APT -, al fine di giungere quanto prima alla definizione di un provvedimento *ad hoc* sul settore audiovisivo. Ritiene che tale provvedimento potrà essere presentato alle Camere in tempi ragionevoli.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, alla luce del dibattito fino a qui svolto, propone di accantonare l'emendamento 2.1 dei relatori e i successivi emendamenti riferiti all'articolo 2.

Le Commissioni concordano.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.9 dei relatori.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.9.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.9.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, prima di passare all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 15, ricorda che nella seduta di ieri l'ammissibilità di alcuni emendamenti è stata subordinata alla loro riformulazione. Chiede pertanto se i presentatori di tali emendamenti intendano riformularli nel senso ieri indicato.

Andrea COLASIO (MARGH-U) riformula gli emendamenti 15.51, 15.9 e 28.2, di cui è primo firmatario, nel senso indicato dalla Presidenza (*vedi allegato 3*).

Carlo ROGNONI (DS-U) riformula l'emendamento 15.35 e l'articolo aggiuntivo 23.02, di cui è primo firmatario, nel senso indicato dalla Presidenza (*vedi allegato 3*).

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, raccomanda l'approvazione degli emendamenti 15.1 e 15.2 dei relatori ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti De Laurentiis 15.6, Boato 15.3 e Butti 15.4. Si riserva di esprimere successivamente il parere sugli identici emendamenti Giuseppe Gianni 15.7, Lusetti 15.47 e Mazzuca Poggiolini 15.48, nonché sugli emendamenti Colasio 15.30 e 15.31, che trattano una questione su cui è in corso un approfondimento.

Annuncia parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il sottosegretario Giancarlo INNOCENZI concorda con il relatore per la IX Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nell'illustrare l'emendamento 15.10, di cui è primo firmatario, ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che l'intento della sua proposta è quello di ribadire la disciplina della c.d. «legge Maccanico» anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale. Al proposito, invita con forza la maggioranza a non sottrarre la questione del pluralismo radiotelevisivo al libero e aperto confronto politico, per rimettere nuovamente la soluzione delle distorsioni della situazione italiana nelle mani della Corte costituzionale. Il

provvedimento in esame, senza radicali modifiche, dovrà infatti essere inevitabilmente sottoposto al vaglio di costituzionalità della Consulta. Tale atteggiamento, al di là di limitati benefici nell'immediato, produrrà alla fine grave danno allo stesso gruppo Mediaset, i cui interessi si intendono tutelare. Ritiene che si dovrebbe superare l'attuale contrapposizione frontale tra la maggioranza e l'opposizione, per aprire una nuova fase del confronto politico su un tema di cruciale rilevanza per tutto il paese.

Richiamato il dibattito che si sta svolgendo al Senato sul decreto-legge n. 352 del 2003 e le divergenze emerse all'interno della maggioranza, auspica che la materia del sistema radiotelevisivo non sia oggetto di trattativa nell'ambito della verifica di Governo. Paventa, poi, che la polemica continua e sempre più accesa tra RAI e Mediaset metta a rischio la credibilità della cosiddetta «TV generalista», e quindi la stabilità di un settore industriale importantissimo, che dà occupazione a moltissime persone. Auspica pertanto che abbia termine l'attuale regime di duopolio, che RAI e Mediaset cedano le frequenze analogiche che detengono in eccesso, che collaborino tra loro e con il mondo della carta stampata per lo sviluppo del paese. Ricorda che ovunque in Europa il servizio pubblico radiotelevisivo è indipendente dal Governo e che, in particolare, la BBC è costituita in fondazione. Ritiene che assicurare al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo autonomia e limitare a due le concessioni televisive nazionali in tecnica analogica di cui può essere titolare un singolo soggetto privato, ferma la libertà di espandersi nella direzione delle nuove tecnologie di trasmissione, non recherebbe danno a nessuno e, smantellando l'attuale duopolio, gioverebbe al paese.

Ettore ROSATO (MARGH-U) si dichiara favorevole all'emendamento 15.10, ritenendo che la sua approvazione garantirebbe una adeguata valorizzazione del pluralismo informativo e una maggiore qualità del sistema radiotelevisivo a beneficio di tutti i cittadini.

Ritiene che le proposte emendative dei relatori in ordine al SIC e alla disciplina ad esso applicabile non diano risposte soddisfacenti in ordine alla controversa questione delle frequenze eccedenti. Sottolinea, al riguardo, che solo affrontando in modo serio tale problematica si possono creare le premesse per dare spazio, nel panorama informativo, a quei soggetti che, seppur titolari di diritti oramai acquisiti, subiscono costantemente una grave menomazione dei medesimi. Sottolinea che l'esperienza degli altri paesi europei dimostra come solo la corretta applicazione di norme volte ad assicurare condizioni eque e trasparenti nell'accesso alle frequenze trasmissive da parte di una pluralità di soggetti garantisca l'effettività del pluralismo. Sarebbe pertanto opportuno allinearsi al panorama europeo, superando l'anomalo assetto duopolistico del sistema radiotelevisivo italiano.

Appare inoltre necessario, a suo avviso, creare premesse chiare e definite per l'avvio definitivo del sistema digitale. Condivide infatti l'opinione che il digitale terrestre sia lo strumento più idoneo per garantire nel futuro il pluralismo nel panorama radiotelevisivo; a tal fine, peraltro, è necessario evitare di riprodurre nel nuovo sistema l'attuale situazione di duopolio.

Concludendo, ribadisce il suo giudizio positivo sull'emendamento in esame, ritenendo che le norme in esso contenute siano le più adatte per tutelare la concorrenzialità del mercato radiotelevisivo, impedendo la costituzione di posizioni dominanti, e il pluralismo del sistema informativo.

Giorgio PANATTONI (DS-U), nel ribadire il suo profondo dissenso in ordine al provvedimento in titolo, sottolinea che esso non garantisce adeguate condizioni di pluralismo. In particolare, ritiene grave la mancata definizione di criteri rigorosi per garantire il pluralismo e tutelare la concorrenza nella delicata fase di transizione dall'analogico al digitale: attraverso una serie di *escamotages* e artifici assolutamente esecrabili, si ottiene il risultato di consolidare e perpetuare nel futuro la situazione di duopolio attualmente esistente.

Ritiene inoltre che il provvedimento non preveda strumenti idonei a garantire l'effettiva attuazione delle sue prescrizioni di principio, in ordine alla necessità di assicurare la realizzazione del pluralismo culturale ed informativo. Si riferisce, in particolare, all'inadeguatezza dei poteri di

intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel caso in cui constati, al termine della sua attività di verifica, da esplicitarsi peraltro entro limiti temporali ormai imminenti, un insufficiente sviluppo dell'utenza dei programmi digitali via cavo e via satellite. Le norme proposte dal Governo e dalla maggioranza non prevedono rimedi efficaci a tale situazione, e, in via di fatto, le reti eventualmente in eccedenza potranno continuare a trasmettere sulle frequenze terrestri, perpetuando così quella fase transitoria, che non garantisce la realizzazione del principio del pluralismo informativo, che rappresenta uno degli imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia.

Concludendo, sottolinea la necessità di prevedere meccanismi chiari e definiti per evitare un prolungamento indefinito della fase transitoria: solo con il suo superamento possono crearsi le condizioni per un effettivo ampliamento delle opportunità di ingresso nel mondo dell'informazione dei molti nuovi soggetti che potrebbero essere interessati a farlo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giulietti 15.10.

Andrea COLASIO (MARGH-U), pur apprezzando lo sforzo di analisi del Governo in ordine alla definizione del SIC, ritiene che non siano state fornite risposte idonee a dissipare le preoccupazioni in ordine alle esigenze di effettiva tutela del pluralismo. Così come delineato nelle proposte emendative del relatore, il SIC, a suo avviso, rimane una banale e poco rilevante fotografia dell'interrelazione tra mercati eterogenei ed appare quindi inadeguato a contenere il potere di mercato delle imprese più grandi, non potendosi sulla sua base riscontrare alcuna posizione dominante. Soltanto una definizione del SIC scientificamente fondata e che faccia riferimento alla sostituibilità dei beni in mercati contigui può garantire l'efficacia dei limiti *antitrust* che vengono proposti.

Ritiene peraltro anomalo e singolare che le imprese fonografiche e librerie, espunte dal SIC nella parte definitoria, siano poi invece paradossalmente riconsiderate nel computo dei ricavi del medesimo sistema. Ciò, a suo avviso, conferma le ambiguità sottese alla vaga e indeterminata definizione del SIC. Proprio tale indeterminazione rischia altresì di creare notevole confusione nella contabilità dei punti di vendita misti, dovendo procedere i medesimi ad una difficoltosa operazione di scorporo delle varie voci attinenti al loro bilancio.

Più in generale, ritiene che le proposte emendative dei relatori attinenti agli articoli 2 e 15 non garantiscano la realizzazione di un sistema effettivamente competitivo, non correggendo le gravi distorsioni esistenti nel paese. Ritiene particolarmente grave il mancato rispetto degli indirizzi tracciati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di informazione. Grave è, a suo avviso, la mancata soluzione della problematica attinente alle reti eccedenti e la mancanza di una individuazione precisa e rigorosa del termine finale della fase transitoria, che potrebbe quindi continuare ad avere una durata illimitata. In sostanza le proposte emendative del relatore, a suo giudizio, non sciolgono i nodi cruciali della questione, e non sono perciò in grado di garantire la libertà e il pluralismo informativo e culturale.

Tanto premesso, passa ad illustrare le finalità dell'emendamento 15.51 in esame, di cui è primo firmatario e di cui raccomanda l'approvazione. Le profonde modifiche che con esso si propongono sono volte a garantire, nel panorama informativo italiano che nel futuro sarà indubbiamente caratterizzato da sensibili mutamenti tecnologici, l'accrescimento della logica concorrenziale e conseguentemente il rispetto essenziale e irrinunciabile del principio del pluralismo nell'informazione.

In sostanza, l'emendamento 15.51, rifacendosi ai limiti *antitrust* definiti nella cosiddetta «legge Maccanico», pone precise regole dirette a garantire un adeguato sistema concorrenziale in materia di comunicazione, con l'obiettivo di riportare il nostro paese in linea con quanto già avviene da tempo in tutte le democrazie liberali europee.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Colasio 15.51 (*seconda versione*) e 15.9 (*seconda versione*), Giulietti 15.8, e Colasio 15.11, 15.13, 15.12 e 15.49.

Carlo ROGNONI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 15.14, esprime il suo totale dissenso in ordine al provvedimento in esame, ritenendolo inadeguato a garantire il pluralismo. Da questo punto di vista, il provvedimento continua a presentare gravi profili di incostituzionalità, ed è destinato a risolversi in un danno per la stessa impresa i cui interessi si intende tutelare.

Particolarmente gravi sono, a suo avviso, la mancata definizione compiuta e organica della fase di transizione dall'analogico al digitale e l'aggiramento della questione relativa alle telepromozioni. Quest'ultima materia, in particolare, è stata giudicata, in modo a suo avviso del tutto incomprensibile, come non riconducibile al messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, mentre esso fa espresso e inequivocabile riferimento alla necessità di non penalizzare ulteriormente la stampa nella ripartizione delle risorse pubblicitarie. Si è voluto così sottrarre al confronto parlamentare, ricorrendo a un'interpretazione forzata e insostenibile delle norme del regolamento della Camera, una materia della massima importanza ai fini della tutela del pluralismo dell'informazione.

Richiama quindi altre problematiche cruciali, quali la definizione quantitativa del SIC e quella delle frequenze eccedenti, che non trovano risposta nel provvedimento della maggioranza. In relazione al dibattito sulla disciplina *antitrust* nel settore televisivo, sottolinea la necessità di tenere distinti i criteri applicabili ai soli fini della tutela della concorrenza da quelli relativi alla tutela del pluralismo: mentre nel primo caso è sufficiente garantire che sia evitato un abuso della posizione dominante eventualmente raggiunta da un'impresa, nel secondo caso - come ribadito dalla stessa Corte costituzionale - è necessario impedire la stessa costituzione di posizioni dominanti che, data la delicatezza del settore per la vita democratica del paese, rappresentano in ogni caso un pericolo da evitare.

Concludendo, ribadisce che la maggioranza sta affrontando le questioni poste dal messaggio del Presidente della Repubblica in modo riduttivo e miope: era doveroso, a suo giudizio, riesaminare tutte le parti del provvedimento non in linea con la giurisprudenza costituzionale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rognoni 15.14, Colasio 15.16, Grignaffini 15.15, e Colasio 15.18 e 15.17.

Giorgio PANATTONI (DS-U) chiede chiarimenti in ordine alle finalità dell'emendamento 15.1 dei relatori.

Paolo ROMANI, *relatore per la IX Commissione*, chiarisce che l'emendamento mira a migliorare la formulazione del testo, garantendone la necessaria omogeneità terminologica.

Giorgio PANATTONI (DS-U) ritiene che sarebbe opportuno sostituire l'espressione «risorse complessive» con «ricavi consolidati», invece che con «ricavi complessivi». Si impedirebbe in tal modo qualsiasi possibile equivoco circa la necessità di evitare «duplicazioni» nella quantificazione delle risorse del SIC.

Paolo ROMANI, *relatore per la IX Commissione*, ritiene che il testo proposto vada esattamente nella direzione richiesta dal deputato Panattoni. Il riferimento ai ricavi «consolidati» sarebbe anzi, a suo avviso, più ampio rispetto a quello ai ricavi «complessivi».

Le Commissioni approvano l'emendamento 15.1 dei relatori.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 15.19, di cui è primo firmatario, sottolinea che con esso ci si propone, fermo restando il dissenso sulla definizione di SIC, di fare chiarezza in ordine alle perplessità emerse nel corso della discussione; in particolare ricorda che il presidente dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nell'ambito delle audizioni informali svolte dalle Commissioni, ha rilevato come la soglia del 20 per cento su un insieme eterogeneo di mercati non contigui non garantisca il conseguimento dell'obiettivo *antitrust* che la norma si propone. Per raggiungere tale obiettivo, garantendo così il necessario pluralismo, è necessario riferire il limite del 20 per cento a tutti i singoli mercati che il provvedimento fa confluire nel SIC.

Giorgio PANATTONI (DS-U) chiede che si valuti l'opportunità di accantonare l'emendamento 15.19, che è strettamente connesso al tema dell'emendamento 2.1, già accantonato.

Paolo ROMANI, *presidente relatore per la IX Commissione*, non ritiene che sussista tale esigenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Colasio 15.19.

Giorgio PANATTONI (DS-U) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Giuseppe Gianni 15.5, di cui intende raccomandare l'approvazione.

Paolo ROMANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 27 gennaio 2004.

La seduta termina alle 10.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 21 gennaio 2004, a pagina 139, prima colonna, alla ventiseiesima riga, nonché alla ventisettesima riga, la parola: «milioni» è sostituita dalla seguente: «miliardi».

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni Riunite VII e IX

Giovedì 22 gennaio 2004

ALLEGATO 1

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310 e abb. - D).

EMENDAMENTI RIFERITI ALLE PARTI RECANTI TERMINI SCADUTI O DI PROSSIMA SCADENZA

ART. 7.

Al comma 17, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:

il pagamento delle sanzioni amministrative così ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 100.I Relatori.

ART. 17.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e «per l'anno 2003», è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante ore per le trasmissioni radiofoniche.

17. 100.I Relatori.

ART. 20.

Al comma 10, sostituire le parole: a decorrere dal 28 febbraio 2004 *con le seguenti:* il novantesimo giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

20. 100.I Relatori.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 *con le seguenti:* sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. 100.I Relatori.

Al comma 3, sostituire le parole: il 31 gennaio 2004 con le seguenti: quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione di cui al comma 1.

21. 101.I Relatori.

ALLEGATO 2

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310 e abb. - D).

NOTA TECNICA RELATIVA AGLI EMENDAMENTI 2.1 E 15.2 DEI RELATORI DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Gli emendamenti modificativi del SIC, che seguono i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere, perseguono un duplice obiettivo: specificare e delineare i settori di attività attinenti alla comunicazione in cui è articolato il SIC; rendere più omogenei i fattori del SIC limitandone la entità economica.

In questa prospettiva, il nuovo testo della lettera *g)* dell'articolo 2 definisce in linea generale le attività anziché le imprese del SIC, mentre l'articolo 15 comma 3 determina con precisione i ricavi sulla base dei quali calcolare il limite del 20 per cento, eliminando ogni incertezza che il generico richiamo ai settori dell'articolo 2 lettera *g)* poteva ingenerare.

Rispetto al testo di legge approvato il 2 dicembre i ricavi del SIC subiscono le seguenti variazioni: è stata eliminata la voce dell'editoria libraria; è stata eliminata la voce generica di «vendita di beni, servizi e abbonamenti relativi ai settori indicati alla lettera *g)*», sostituita dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici, inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, agenzie di stampa, annuari, editoria elettronica e Internet, utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è stata eliminata la voce relativa al settore fonografico; sono stati specificati e limitati gli investimenti di enti ed imprese in attività finalizzate alla promozione dei propri prodotti o servizi, ora circoscritti alla sola pubblicità diretta ed alla diffusione del prodotto al punto vendita; sono stati eliminati i riferimenti alla produzione di programmi sia televisivi, compresi gli spot, che cinematografici.

Segue una tabella comparativa.

DIFFERENZE TRA LA PRECEDENTE FORMULAZIONE E LA NUOVA FORMULAZIONE SULLA BASE DEI DIVERSI SETTORI ECONOMICI RICOMPRESI NEL SIC E LE RELATIVE VOCI INDIVIDUATE NEL SUCCESSIVO ARTICOLO 15

<i>Precedente</i>	<i>Attuale</i>	<i>Approfondimenti e differenze</i>
le imprese radiotelevisive e quelle di produzione e di distribuzione, qualunque ne sia la forma tecnica, di contenuti per programmi televisivi o radiofonici	radio e televisione	Sono riconsiderati tutti i fattori economici che concorrono a determinare i fatturati televisivi e radiofonici (es. pubblicità, canone, televendite, contributi, abbonamenti pay) e sono eliminati tutti gli investimenti produttivi, realizzativi e distributivi dei diversi programmi radiofonici e televisivi
le imprese dell'editoria quotidiana, periodica	stampa quotidiana e periodica editoria annuaristica	Sono considerati tutti i fattori che concorrono a determinare i fatturati delle imprese dell'editoria quotidiana, periodica e annuaristica (es. pubblicità, vendite, abbonamenti, inserzioni, allegati commercializzati ai giornali, come libri, cd,

		cassette, agenzie stampa, ecc.)
elettronica, anche per il tramite di Internet	ed elettronica anche per il tramite di Internet	Sono considerati tutti i fattori che concorrono a determinare i fatturati delle imprese che operano nel settore dell'editoria elettronica (pubblicità, vendite e abbonamenti) e di Internet (es. pubblicità, vendite e abbonamenti per utilizzo di dati e contenuti)
libreria		<i>Sono eliminati i ricavi relativi all'editoria libreria</i>
le imprese di produzione e distribuzione, anche al pubblico finale, delle opere cinematografiche	Cinema	Sono considerati i fattori che concorrono a determinare i fatturati delle imprese cinematografiche in relazione alle diverse fruizioni del pubblico (es. biglietti sala, home video vendita e noleggio, pubblicità) <i>e sono eliminati tutti gli investimenti produttivi, realizzativi e distributivi delle opere cinematografiche</i>
le imprese fonografiche		<i>Sono eliminati i ricavi relativi alle imprese fonografiche</i>
le imprese di pubblicità, quali che siano il mezzo o le modalità di diffusione	pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni	Sono considerati tutti gli investimenti realizzati dalle aziende in forme di pubblicità differenti da quelle precedentemente elencate (radio, tv, stampa, tra cui la pubblicità esterna come le affissioni, ecc.) e proprie della cosiddetta «area allargata» tradizionalmente considerata in pubblicità (es. sponsorizzazioni, iniziative al punto vendita, pubblicità diretta, ecc.), <i>e sono eliminati tutti gli investimenti produttivi, realizzativi e distributivi dei prodotti pubblicitari.</i>

ALLEGATO 3

Riassetto del sistema radiotelevisivo (C. 310 e abb. - D).

EMENDAMENTI RIFORMULATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

ART. 15.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione del sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale. Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I titolari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera *a*), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997 n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. 51.(seconda versione).Colasio, Gentiloni Silveri, Carra, Luseti, Maccanico, Pasetto, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sostituire i commi da 1 a 6 con i seguenti:

1. L'emittenza radiotelevisiva via etere terrestre in tecnica analogica è sottoposta alla disciplina sul divieto di posizioni dominanti di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249. All'articolo 2, comma 6, della medesima legge, è soppresso il secondo periodo. All'articolo 2, comma 8, lettera *d*), della medesima legge, le parole: «destinata al consumo delle famiglie» sono sostituite dalle seguenti: «destinata al consumo». In nessun caso un soggetto privato può essere destinatario di più di due concessioni televisive nazionali in tecnica analogica.

2. Dalla data di completamento della transizione dal sistema in tecnica analogica a quello in tecnica digitale uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società controllanti, controllate o con esso collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di licenze che consentano di diffondere più del 15 per cento del totale dei programmi televisivi irradiati su radiofrequenze terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale, Ai fini della individuazione di posizioni dominanti e di posizioni di controllo si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

3. I destinatari di concessioni televisive nazionali che controllano una quota pari al 20 per cento o superiore delle risorse economico-finanziarie del settore televisivo via etere terrestre in tecnica analogica non possono controllare, direttamente o indirettamente, quotidiani ed emittenti radiofoniche.

4. Le concessionarie di pubblicità che raccolgono pubblicità per non più di due emittenti televisive nazionali in tecnica analogica ovvero per emittenti in tecnica digitale che non superino il 20 per cento dei proventi come descritti all'articolo 2, comma 8, lettera a), secondo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, possono raccogliere pubblicità anche per emittenti radiotelevisive locali di cui non siano controllanti, da cui non siano controllate o con esse collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 15 con la seguente: (Divieto di posizioni dominanti. Disposizioni in materia pubblicitaria).

15. 9.(seconda versione).Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nessun soggetto né direttamente né tramite società qualificabili come controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18 della legge 31 luglio 1997, n. 249 può superare il 30 per cento nella raccolta delle risorse complessive del mercato nazionale della pubblicità in tutte le forme, qualunque siano i mezzi e le modalità della diffusione e chiunque ne sia il destinatario, includendo la raccolta per conto terzi.

15. 35.(seconda versione).Rognoni, Giulietti, Tocci, Mazzarello.

ART. 25.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che sono titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di concessioni e di autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'atto della richiesta della abilitazione devono impegnarsi a riservare all'interno del proprio blocco di diffusione pari opportunità e comunque almeno il 40 per cento della capacità trasmissiva, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di soggetti non abilitati che non siano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, con il richiedente ovvero con altri soggetti già abilitati, che abbiano richiesto l'abilitazione o che siano concessionari e non abbiano ancora richiesto l'abilitazione.

12-ter. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione all'atto della richiesta della abilitazione devono precisare le tipologie di programmi che intendono diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e via satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su radiofrequenze terrestri.

12-quater. L'Autorità, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo

non superiore a sei mesi di prove tecniche, durante il quale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

12-*quinquies*. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le radiofrequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in tecnica digitale.

25. 30.(*ex* 23. 02).Rognoni, Grignaffini, Panattoni.

ART. 28.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e 15, commi da 1 a 7».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera f).

28. 2.(*seconda versione*).Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia.